SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 138° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 2 luglio 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunita europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134/L

LEGGE 16 giugno 1997, n. **190.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **191.**

Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **192.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **193.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995.

Da 97G0215 a 97G0218

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1997.

Direttiva in materia di assistenza ai cittadini albanesi da rimpatriare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 giugno 1997;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Per il rimpatrio dei cittadini albanesi nei cui confronti sono state adottate le misure di assistenza umanitaria e di protezione temporanea di cui al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile avvia, acquisendo le necessarie intese dei Ministri degli affari esteri e per la solidarietà sociale, nonché, per quanto occorra, degli altri Ministri interessati, un programma di rimpatri, da attuarsi a cura dei prefetti delle province interessate.

2. Le operazioni di rimpatrio si svolgeranno a decorrere dalla scadenza o dalla revoca dei nulla osta provvisori di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 60 del 1997, con le modalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto. Esse dovranno concludersi non oltre il termine del 31 agosto 1997.

3. Nell'ambito del programma:

a) il Ministro degli affari esteri curerà il perfezionamento di intese con le competenti autorità albanesi anche al fine di definire le quote di lavoratori albanesi da includere nella programmazione dei flussi di ingresso in Italia, in modo da ricomprendervi persone rimpatriate a norma della presente direttiva o loro familiari;

b) il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile ed il Ministro per la solidarietà sociale promuoveranno, d'intesa, anche mediante convenzioni con le organizzazioni non governative o con le organizzazioni e associazioni di volontariato e con le altre istituzioni o organizzazioni con finalità umanitarie, l'attività di assistenza ai cittadini albanesi da rimpatriare. I progetti relativi alla prosecuzione dell'assistenza in territorio albanese dovranno essere definiti contestualmente all'attuazione del programma di rimpatri.

4. Per l'esecuzione delle operazioni di rimpatrio e per la continuità delle attività di assistenza, fino al completamento delle operazioni medesime, continueranno ad osservarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 60 del 1997, anche per quanto concerne le modalità di spesa stabilite dall'art. 3 dello stesso decreto.

5. Il programma di rimpatri non riguarda le persone per le quali persistano esigenze eccezionali ed attuali di protezione temporanea, in relazione all'art. 7, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nonché le persone che possono soggiornare in Italia secondo le disposizioni vigenti.

6. Nei confronti delle persone assistite da familiari entro il quarto grado, regolarmente soggiornanti, ovvero che partecipano alle attività di formazione professionale di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 60 del 1997, le operazioni di rimpatrio sono effettuate alla cessazione delle predette condizioni.

7. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile ed il Ministro per la solidarietà sociale adotteranno, per quanto di rispettiva competenza, gli ulteriori provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente direttiva.

Roma, 18 giugno 1997

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 194

97A5323

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1956/FPC del 22 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Veneto. (Ordinanza n. 2607).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1956/FPC del 22 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1990, con la quale è stata assegnata la somma di L. 8.160 milioni alla regione Veneto per il finanziamento e la realizzazione di ventitre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica;

Considerato che con nota n. 3921/97/321/40/11 dell'8 aprile 1987, la regione Veneto ha comunicato che a tale data risultano ultimati nove interventi con le seguenti rimanenze di assegnazione:

n. 4, L. 32.788;

n. 5, L. 429.473;

n. 9, L.18.914.503;

n. 11, L. 280.502;

n. 12, L. 283;

n. 13, L 1.131.107;

n. 16, L. 223.798;

n. 19, L. 49.003;

n. 22, L. 15.162,

per un totale di L. 21.076.619;

Considerato altresì che la somma di L. 21.076.619 risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa è revocato il finanziamento di L. 21.076.619 assegnato alla regione Veneto con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1956/FPC del 22 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1990, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 21.076.619 assegnata alla regione Veneto, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5107

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 57.409.220 di cui all'ordinanza n. 2001/FPC del 10 agosto 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Capaci in provincia di Palermo. (Ordinanza n. 2608).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2001/FPC del 10 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Capaci (Palermo) la somma di L. 1.000.000.000 per l'esecuzione delle opere urgenti tese alla eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico accertato nell'abitato del comune medesimo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 942.590.780 ed una conseguente somma residua di L. 57.409.220;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 57.409.220 assegnata al comune di Capaci (Palermo) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2001/FPC del 10 agosto 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5108

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 42.529.510 di cui all'ordinanza n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Antillo in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2609).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 1992, con la quale è stata assegnata al comune di Antillo (Messina) la somma di L. 1.500.000.000 per l'esecuzione delle attività e delle opere urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona del centro storico dell'abitato;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 1.457.470.490 ed una conseguente somma residua di L. 42.529.510;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 42.529.510 assegnata al comune di Antillo (Messina) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5110

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 6.700.940 di cui all'ordinanza n. 1943/FPC del 12 giugno 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lentini in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 2610).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1943/FPC del 12 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 gennaio 1990, con la quale è stata assegnata all'ufficio genio civile di Siracusa la somma di L. 500.000.000 per l'esecuzione delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico nel comune di Lentini;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 493.299.060 ed una conseguente somma residua di L. 6.700.940;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 6.700.940 assegnata all'ufficio genio civile di Siracusa con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1943/FPC del 12 giugno 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5111

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 28.179.130 di cui all'ordinanza n. 2066/FPC del 31 dicembre 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lentini in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 2611).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2066/FPC del 31 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 1991, con la quale è stata assegnata all'ufficio del genio civile di Siracusa la somma di L. 1.500.000.000 per l'esecuzione delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico nel comune di Lentini;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 1.471.820.870 ed una conseguente somma residua di L. 28.179.130;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 28.179.130 assegnata all'ufficio del genio civile di Siracusa con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2066/FPC del 31 dicembre 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5112

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 101.484.700 di cui all'ordinanza n. 2237/FPC del 17 marzo 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Troina in provincia di Enna. (Ordinanza n. 2612).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2237/FPC del 17 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 1992, con la quale è stata assegnata al comune di Troina (Enna) la somma di L. 1.000.000.000 per l'esecuzione delle attività e delle opere urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona di Lercara nel comune medesimo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 898.515.300 ed una conseguente somma residua di L. 101.484.700;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 101.484.700 assegnata al comune di Troina (Enna) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2237/FPC del 17 marzo 1992, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5113

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 53.252.715 di cui all'ordinanza n. 2065/FPC del 31 dicembre 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Carlentini in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 2613).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2065/FPC del 31 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 1991, con la quale è stata assegnata all'ufficio del genio civile di Siracusa la somma di L. 1.500.000.000 per l'esecuzione delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico nel comune di Carlentini;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 1.446.747.285 ed una conseguente somma residua di L. 53.252.715;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 53.252.715 assegnata all'ufficio del genio civile di Siracusa con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2065/FPC del 31 dicembre 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5114

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale del finanziamento di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1313 di repertorio del 23 dicembre 1991 concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Zoldo Alto in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2614).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1313 di repertorio del 23 dicembre 1991 con il quale è stata assegnata la somma di L. 2.000.000.000 al comune di Zoldo Alto per il completamento delle opere previste per l'eliminazione del pericolo incombente sull'abitato di Molin interessato al movimento franoso del Ru delle Roe;

Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di L. 72.384.115;

Considerato altresì che la somma di L. 72.384.115 risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa è revocato parzialmente il finanziamento assegnato al comune di Zoldo Alto con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1313 di repertorio del 23 dicembre 1991, per un importo di L. 72.384.115, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 72.384.115 assegnata al comune di Zoldo Alto, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5109

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale del finanziamento di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 84 di repertorio del 23 gennaio 1991 concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Selva di Cadore in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2615).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 84 di repertorio del 23 gennaio 1991 con il quale è stata assegnata la somma di L. 1.300.000.000 al comune di Selva di Cadore per il completamento degli interventi diretti all'eliminazione del rischio connesso alle condizioni del suolo nelle località di Santa Fosca e Pescul nel comune medesimo;

Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di L. 20.896.880;

Considerato altresì che la somma di L. 20.896.880 risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa è revocato parzialmente il finanziamento assegnato al comune di Selva di Cadore con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 84 di repertorio del 23 gennaio 1991, per un importo di L. 20.896.880, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 20.896.880 assegnata al comune di Selva di Cadore, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5115

ORDINANZA 28 giugno 1997.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale situazione derivante dal massiccio esodo di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania. (Ordinanza n. 2616).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno:

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2546 del 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1997, concernente «interventi urgenti per fronteggiare l'eccezionale situazione derivante dal massiccio esodo di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1997, concernente le operazioni di rimpatrio degli stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania da concludersi entro il 31 agosto 1997;

Ritenuto necessario iniziare la programmazione dei rimpatri e darne progressiva attuazione mentre vengono definiti i progetti a carattere assistenziale da promuovere, da parte del Ministro per la solidarietà sociale, in territorio albanese;

Ritenuta l'esigenza di porre in essere ogni utile iniziativa di natura assistenziale per provvedere all'attuazione della predetta direttiva;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Le attività del comitato istituito con l'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2546 del 27 marzo 1997, sono prorogate sino al 31 agosto 1997.

Art. 2.

1. Nelle more della definizione e della progressiva attuazione del programma di rimpatri volontari le attività di assistenza nei confronti dei cittadini albanesi accolti in Italia per motivi umanitari proseguono sino al 31 agosto 1997 con le modalità e nell'ambito delle deroghe previste dal decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, e dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2546 del 27 marzo 1997.

Art. 3.

1. Il programma di rimpatri è attuato dai prefetti delle province interessate.

2. Le attività di sostegno, anche a carattere assistenziale, connesse all'organizzazione ed alla realizzazione delle fasi di rimpatri volontari, di cui al primo comma, ivi compresa la predisposizione delle liste dei cittadini albanesi che rientrano in patria, sono affidate all'Organizzazione internazionale per le migrazioni, mediante conferimento di specifico incarico previa approvazione del comitato di cui all'art. 1, relativamente alle modalità ed agli aspetti finanziari.

3. Con le medesime modalità, è affidata al Consiglio italiano per i rifugiati l'attuazione di un censimento delle situazioni individuali e familiari finalizzato, anche, al reperimento di informazioni utili alla migliore definizione dei progetti umanitari in Albania.

4. Le predette organizzazioni relativamente alle attività di cui ai commi 2 e 3, potranno avvalersi della collaborazione di altre associazioni di volontariato e di altre istituzioni con finalità umanitarie.

Art. 4.

1. Per l'eventuale recupero da parte degli enti conferenti dei beni mobili utilizzati nell'approntamento dei centri di assistenza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2546 del 27 marzo 1997.

2. Le amministrazioni interessate alle operazioni di cui al comma 1, potranno utilizzare vettori privati anche con ricorso alla trattativa privata.

Art. 5.

1. I prefetti interessati alle attività connesse all'assistenza dei cittadini albanesi provenienti dall'Albania provvedono direttamente alla liquidazione degli oneri derivanti dall'utilizzo del volontariato.

Art. 6.

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede mediante il capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5243

ORDINANZA 28 giugno 1997.

Disposizioni urgenti concernenti proroga dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali nelle province di Lucca e Massa Carrara nel mese di giugno 1996. (Ordinanza n. 2617).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara colpite dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Considerato che i comuni danneggiati dall'evento sono stati individuati con l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2449 in data 25 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1996;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569 che reca proroghe di termini fiscali e previdenziali fino al 30 giugno 1996;

Vista la nota n. 1094 del 25 giugno 1997 con la quale la regione Toscana ha rappresentato l'esigenza che sia disposto una proroga dei termini fiscali e previdenziali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1997;

Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Toscana nella considerazione che sussistono tutt'ora gravi difficoltà nella ripresa delle attività produttive;

Acquisito l'assenso dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, colpiti dall'evento alluvionale del 19 giugno 1996 e individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 152 del 1° luglio 1996, è sospeso, fino al 31 ottobre 1997, il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 100 milioni, si provvede a carico del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. In favore delle imprese, anche in qualità di sostituti di imposta, che hanno subito gravi danni dall'evento alluvionale del 19 giugno 1996 e che hanno domicilio fiscale nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuate dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152, del 1° luglio 1996, sono sospesi, fino al 31 ottobre 1997, i termini, amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti, diretti o tramite ruolo, di natura tributaria, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Durante il periodo di sospensione non decorrono interessi od altri oneri. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5244

ORDINANZA 28 giugno 1997.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2474 del 16 novembre 1996. (Ordinanza n. 2618).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2474 del 16 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 20 novembre 1996, n. 272, concernente disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture gravanti sui bacini idrografici delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Verbania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Acquisita l'intesa del Ministero dei lavori pubblici, espressa con nota n. 2000 U.L. del 26 giugno 1997;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2474 del 16 novembre 1996 sono soppresse le seguenti parole: «ed il Magistrato per il Po», ed è aggiunto il seguente comma: «2. Il Magistrato per il Po è autorizzato a derogare alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, per quanto concerne la redazione dei progetti ed adotta, per quanto concerne l'affidamento dei lavori, procedure che assicurino la massima tempestività per la realizzazione degli interventi previsti nel piano stralcio PS 45, in relazione allo stato di incombente pericolo a persone e a cose, e che possono non prevedere l'obbligo di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

1. Dopo l'art. 4 dell'ordinanza n. 2474/1996 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-*bis.* — 1. Per la progettazione e l'esecuzione degli interventi previsti nel piano stralcio PS 45, nonché per le attività di pianificazione finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nel bacino del Po è autorizzata, in deroga alle disposizioni vigenti, l'assunzione con contratto a termine di durata annuale rispettivamente di dieci e due unità di personale tecnico specializzato da parte del Magistrato per il Po e dell'Autorità di Bacino del fiume Po, da effettuarsi con procedure d'urgenza con valutazione del *curriculum vitae* ed esclusione dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale,* dandone notizia su 3 quotidiani a diffusione nazionale. Il relativo onere, quantificato in lire 960 milioni è posto a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il magistrato per il Po può autorizzare, in deroga alla legislazione vigente, l'effettuazione di lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici impiegato in attività tecniche ed amministrative connesse alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano stralcio PS 45, fino ad un massimo di 50 ore mensili pro-capite per il periodo di un anno. Il relativo onere grava sugli stanziamenti di cui al capitolo 1019 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5245

ORDINANZA 28 giugno 1997.

Modificazione all'ordinanza n. 2456 del 5 agosto 1996 concernente interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara. (Ordinanza n. 2619).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225:

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2456 del 5 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1996, concernente interventi urgenti nel territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara colpito dalle avversità atmosferiche nel giorno 8 luglio 1996;

Vista la nota n. 505/SP/LAP del 3 giugno 1997 con la quale il presidente della giunta regionale del Piemonte, commissario delegato all'attuazione degli interventi disposti con la citata ordinanza n. 2456 del 5 agosto 1996 chiede, per sopravvenute ragioni tecniche connesse alla fase della progettazione, di prorogare il termine stabilito dall'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza stessa;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta del commissario delegato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la protezione civile prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. I termini per la consegna dei lavori e per la loro esecuzione fissati dal comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2456 del 5 agosto 1996, decorrono dalla data della presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5246

ORDINANZA 28 giugno 1997.

Modificazione all'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti. (Ordinanza n. 2620).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, concernente interventi urgenti nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti colpito dalle avversità atmosferiche nei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Vista la nota n. 505/SP/LAP del 3 giugno 1997 con la quale il presidente della giunta regionale del Piemonte, commissario delegato all'attuazione degli interventi disposti con la citata ordinanza n. 2456 del 5 agosto 1996, chiede, di prorogare il termine stabilito dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza stessa;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta del commissario delegato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la protezione civile prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Il termine per la consegna dei lavori, fissato dal comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996, è prorogato al 30 settembre 1997.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5247

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1997, n. **194.**

Regolamento concernente l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto l'articolo 21, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-3047/U.C.L. del 17 aprile 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive

1. Il comitato previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si avvale dell'ufficio per l'informazione del contribuente, costituito presso il Segretariato generale, per i compiti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 2.

Composizione e funzionamento del comitato

1. Il direttore generale del dipartimento delle entrate, il direttore della direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, il direttore dell'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali possono farsi rappresentare da dirigenti; il comandante generale della Guardia di finanza può farsi rappresentare da un ufficiale di grado non inferiore a maggiore; il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari può farsi rappresentare da un ispettore tributario; il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo può farsi rappresentare da un magistrato o un avvocato dello Stato, fuori ruolo, o da un dirigente, addetti all'ufficio stesso. I componenti del comitato, appartenenti all'amministrazione finanziaria possono, altresì, farsi assistere da dirigenti o da ufficiali di grado non inferiore a maggiore, i quali partecipano alle sedute senza diritto di voto.

2. I componenti del comitato, nominati in base all'articolo 21, comma 4, lettere *e)* ed *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza giustificato motivo a due sedute consecutive o alla meta delle sedute nel corso di un anno, decorrente dall'accettazione della nomina; la partecipazione al comitato consultivo dei due componenti di cui alla citata lettera *e)* cessa, in ogni caso, alla scadenza dell'incarico di componente del Consiglio Superiore delle finanze.

3. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede alla nomina dei componenti del comitato in luogo di quelli cessati dall'incarico o decaduti.

Art. 3.

Presidenza del comitato

1. Il presidente del comitato è nominato, tra i suoi membri, con decreto del Ministro delle finanze e dura in carica quattro anni; il comitato designa il componente che svolge le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 4.

Segreteria del comitato

1. L'ufficio per l'informazione del contribuente assicura il funzionamento della segreteria del comitato mettendo a disposizione il personale, le strutture e i mezzi necessari in relazione alle esigenze rappresentate dal presidente. Alla direzione della segreteria è preposto un funzionario appartenente alla nona qualifica funzionale.

Art. 5.

Procedimento e poteri istruttori del comitato

1. La richiesta di parere di cui ai commi 2 e 10 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Segretariato generale, segreteria del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive presso l'ufficio per l'informazione del contribuente è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e deve essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;

b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata;

c) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;

d) la documentazione necessaria per l'emissione del parere, corredata da relativo elenco;

e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione. Deve essere altresì allegata copia della preventiva richiesta presentata al dipartimento delle entrate, con l'indicazione degli estremi di spedizione, e dell'eventuale risposta fornita dal dipartimento medesimo.

4. Il presidente nomina il relatore; la segreteria trasmette copia del fascicolo ai componenti del comitato almeno quindici giorni prima della seduta fissata ai sensi del comma 5.

5. Il presidente forma l'ordine del giorno e fissa le sedute del comitato. L'avviso di convocazione con l'elenco dei casi in discussione deve essere comunicato a ciascun membro, a cura della segreteria, almeno cinque giorni prima della seduta.

6. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il comitato si può avvalere della collaborazione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e della Guardia di finanza, ai quali può delegare anche il compimento di atti istruttori.

7. Il comitato può delegare l'esecuzione degli adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti, che vi procede con l'assistenza del personale della segreteria.

8. Prima della trattazione collegiale le iniziative di cui ai commi 6 e 7 possono essere adottate dal presidente del comitato, anche a richiesta del relatore.

9. Il comitato delibera con la presenza di almeno sette dei suoi componenti con voto palese ed a maggioranza. A parità di voti prevale quello del presidente.

10. I pareri deliberati dal comitato sono depositati in segreteria. Il direttore della segreteria vi appone la sua firma e la data del deposito. Gli stessi pareri, numerati progressivamente per ciascun anno, sono raccolti, conservati e pubblicati, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, i cura della segreteria.

11. Il parere del comitato è comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.

13. Le richieste istruttorie al contribuente formulate dal comitato, ferma restando l'inammissibilità delle richieste di parere presentate in difformità da quanto stabilito dal comma 2, interrompono il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le richieste istruttorie rivolte a soggetti diversi dal contribuente interpellante sospendono il termine per la formazione del silenzio-assenso per un periodo non superiore a trenta giorni e di esse, con l'indicazione del termine dal quale decorre la sospensione, e data comunicazione al contribuente interpellante.

Art. 6.

Incompletezza o non verificità dei dati forniti dal contribuente

1. Il parere reso dal comitato è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia.

Art. 7.

Obblighi dei membri del comitato

1. I membri del comitato sono obbligati al segreto in ordine ai dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal partecipare alla trattazione degli affari nei quali abbiano interesse personale o professionale.

Art. 8.

Compensi ai membri del comitato consultivo

1. Ai membri del comitato compete un'indennità il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, aggiornato ogni tre anni. Detta indennità è commisurata alle presenze e, per il relatore, anche al numero di pareri resi e non può superare l'importo annuo di lire 15.000.000.

2. Ai membri del Comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria compete, in quanto dovuto, il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello *C*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 giugno 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1997
Registro n 2 Finanze, foglio n. 150

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— La legge n. 358/1991 reca norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.

— Per il comma 6 dell'art. 21 della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando il necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazetta Ufficiale*

Note all'art 1:

— La legge n. 413/1991 reca. «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale». Si trascrive il testo del relativo art. 21:

«Art. 21. — 1 È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n 408, e nell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e composto dai seguenti membri:

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali,

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari,

d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo,

e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;

f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

12 All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge».

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 287/1992 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze) è il seguente:

«Art. 9 *(Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente)* — 1. L'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente

a) elabora e gestisce strategie e programmi per l'informazione del contribuente, in termini di obiettivi, di contenuti e di mezzi di comunicazione da utilizzare;

b) elabora strategie e programmi di intervento per l'informazione finalizzati a sviluppare la coscienza civica ed a migliorare l'immagine dell'Amministrazione finanziaria nella società;

c) esercita il monitoraggio sistematico sugli effetti delle politiche fiscali e dell'attività dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti e della società nelle sue diverse articolazioni, al fine di salvaguardarne i diritti e di garantire loro una più corretta assistenza nel rapporto con il fisco,

d) elabora programmi per una tempestiva divulgazione ai contribuenti di informazioni di carattere normativo e giurisprudenziale in materia tributaria, avvalendosi anche del servizio di documentazione tributaria gestito dall'ufficio del coordinamento legislativo;

e) assicura il funzionamento degli organi collegiali preposti allo svolgimento delle attività relative al diritto d'interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti, esercitando anche funzioni di assistenza, mediante un'apposita struttura di segreteria tecnica, del comitato di cui all'art. 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 21, comma 4, lettere *e)* ed *f)*, della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art 5

— Per l'art. 21, commi 2 e 10, della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1.

97G0233

DECRETO 13 giugno 1997, n. **195.**

Regolamento concernente la determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni in materia di interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti;

Visto il comma 11 dello stesso articolo 21, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-2559/U.C.L. del 3 aprile 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedimento

1. La richiesta di parere di cui al comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;

b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;

c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

4. Il parere del Dipartimento delle entrate è comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Dipartimento delle entrate trasmette i pareri anche al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.

6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in conformità alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

7. La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione generale del Dipartimento delle entrate la richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della Direzione generale è comunicato al contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 giugno 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 149

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— La legge n. 413/1991 reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale». Si trascrive il testo del relativo art. 21:

«Art. 21. — 1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'art 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri.

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;

f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

7 Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Nota all'art. 1·

— Per il testo dei commi 9 e 10 dell'art 21 della legge numero 413/1991 si veda in nota alle premesse.

97G0234

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Ragusa, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Ragusa, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

97A5153

DECRETO 17 marzo 1997.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Sondrio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante

approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 20 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 16 dicembre 1996, gli uffici del territorio di Arezzo, Macerata e Sondrio;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirettoriali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirettoriale;

Considerato che nell'ufficio del territorio di Sondrio, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio del territorio di Sondrio, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 marzo 1997

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale
affari civili e libere professioni
HINNA DANESI

97A5152

DECRETO 4 giugno 1997.

Proroga dei termini per la consegna delle comunicazioni, da parte delle amministrazioni dello Stato, degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti negli anni 1993 e 1994, assoggettati a ritenuta d'acconto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 29 del decreo del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo delle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;

Visto l'art. 20, comma 2, lettere *c)* e *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993 di approvazione del mod. 730;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994 di approvazione del mod. 730;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1994 di approvazione dei modelli 770;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995 di approvazione dei modelli 770;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 10 novembre 1994 e 1° febbraio 1996 che hanno stabilito le modalità di inoltro all'anagrafe tributaria degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti rispettivamente per gli anni 1993 e 1994, assoggettati a ritenua d'acconto;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modifi-

cato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerato che alcune amministrazioni dello Stato non hanno comunicato gli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti negli anni 1993 e 1994, assoggettati a ritenuta d'acconto;

Decreta:

Art. 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che hanno effettuato negli anni 1993 e 1994 ritenute dirette in acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non sono state in grado di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti, con esclusione dei soggetti per i quali è prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, corrisposti negli anni 1993 e 1994, devono consegnare i suddetti elenchi entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le amministrazioni dello Stato dovranno utilizzare le relative specifiche tecniche contenute rispettivamente nei decreti del Ministro delle finanze 10 novembre 1994 (per l'anno 1993) e 1° febbraio 1996 (per l'anno 1994).

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

97A5248

DECRETO 17 giugno 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Messina della direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Messina della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nei giorni 5 e 6 giugno 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Messina della direzione regionale delle entrate per la Sicilia è accertato nei giorni 5 e 6 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5168

DECRETO 17 giugno 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Castelvetrano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Castelvetrano nei giorni 2 e 3 giugno 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Castelvetrano è accertato nei giorni 2 e 3 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5169

DECRETO 17 giugno 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti privati 2 e demanio, dell'ufficio del registro bollo e dell'ufficio del registro successioni di Milano in data 31 maggio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti privati 2 e demanio, dell'ufficio del registro bollo e dell'ufficio del registro successioni di Milano è accertato in data 31 maggio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5170

DECRETO 24 giugno 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bagheria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bagheria nei giorni 6 e 7 giugno 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bagheria è accertato nei giorni 6 e 7 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5171

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 1997.

Approvazione della delibera del comitato dei delegati del 6 dicembre 1996 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, concernente «Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la «Riforma del sistema previdenziale forense»;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, concernente modifiche ed integrazioni alla predetta legge;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Vista la richiesta formulata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense con nota 235/P del 17 gennaio 1997;

Esaminata la delibera del comitato dei delegati del 6 dicembre 1996, riguardante l'approvazione del «Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141»;

Preso atto che il testo regolamentare proposto è conforme ai rilievi formulati dai ministeri vigilanti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del testo del nuovo regolamento sopra specificato;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato al presente decreto, il «Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141», giusta la delibera adottata del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 6 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
MIRONE

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

ALLEGATO

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
(Fondazione di diritto privato)

Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141.

TESTO APPROVATO DAL COMITATO DEI DELEGATI
NELLA RIUNIONE DEL 6-7 DICEMBRE 1996

Art. 1.

L'obbligo della comunicazione

1. La comunicazione prescritta dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (in seguito richiamata come «legge»), come modificata dall'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 141 (nei richiami si fa riferimento alla numerazione degli articoli della legge n. 576/1980), deve essere inviata da tutti gli avvocati e procuratori, che risultino iscritti, anche per frazione di anno, negli albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.

2. La stessa comunicazione deve essere inviata dai praticanti procuratori abilitati che risultino iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.

3. Non sono ammesse deroghe all'obbligo dell'invio delle comunicazioni per i soggetti indicati nei commi precedenti; così, ad esempio, non hanno rilievo alcuno: la mancanza di una partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo albo speciale dei Cassazionisti, la non conoscenza dell'obbligo per carenze informative.

4. Gli avvocati ed i procuratori iscritti anche in altri albi professionali e alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una di tali casse, se prevista, non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

5. Gli avvocati e i procuratori che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un albo italiano e devono indicare solo la parte, se esistente, di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

6. Gli avvocati e i procuratori, che si cancellano dagli albi e i praticanti procuratori, che si cancellano dalla Cassa, hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno.

Art. 2.

Forma della comunicazione

1. La comunicazione deve essere inviata alla Cassa compilando l'apposito modulo predisposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Predisposizione e spedizione agli iscritti del modulo

1. La Cassa provvede a spedire in tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell'art. 5, una copia del modulo, con prestampati i dati anagrafici di ciascuno, ad ogni iscritto alla Cassa, anche se ai soli fini assistenziali, e comunque a tutti gli iscritti agli albi, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dai consigli dell'ordine in tempo utile.

2. La Cassa spedisce un modulo, per le associazioni e le società tra professionisti senza dati prestampati, a chi ne faccia richiesta e alle associazioni e società che hanno spedito l'apposita comunicazione nell'anno precedente.

3. La spedizione di cui ai commi precedenti non costituisce obbligo per la cassa ma solo un mezzo per facilitare l'invio delle comunicazioni.

4. La Cassa, inoltre, provvede a spedire a ciascun consiglio dell'ordine un numero di moduli adeguato al numero degli iscritti, da utilizzare da coloro che non abbiano ricevuto il modulo dalla Cassa o lo abbiano smarrito o deteriorato, ovvero dalle associazioni e società fra professionisti, che lo richiedano.

5. Qualora i moduli non pervengano tempestivamente al consiglio dell'ordine, la Cassa provvede, su richiesta del consiglio stesso fatta con qualsiasi mezzo, anche per telefax, a spedire i moduli occorrenti.

6. La mancata od intempestiva ricezione del modulo inviato dalla Cassa al singolo obbligato non esonera quest'ultimo dall'obbligo di inviare la prescritta comunicazione nei termini di legge.

7. Con il modulo, la Cassa spedisce istruzioni, per la sua compilazione e l'invio inoltre spedisce i bollettini per il pagamento dei contributi in autotassazione.

Art. 4.

Informazioni da parte della Cassa

1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni a mezzo di manifesti da affiggere negli uffici giudiziari e nelle sedi dei consigli dell'ordine, a cura di questi ultimi.

2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma precedente con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione.

Art. 5.

Modo e termine per l'invio della comunicazione

1. Il modulo, contenente le precritte comunicazioni, deve essere inviato alla Cassa unicamente a mezzo posta, con raccomandata semplice. Ai fini della tempestività dell'invio, fa fede la data attestata dell'ufficio postale, al quale il plico è stato consegnato.

2. Il termine per l'invio della comunicazione è di trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini dell'IRPEF, dovendosi tener conto, anno per anno, del termine fissato per la dichiarazione fiscale.

Art. 6.

Forma del modulo

1. Il modulo deve essere predisposto in forma tale da poter essere inviato alla Cassa, opportunamente piegato e chiuso, senza busta, con l'indirizzo della Cassa prestampato.

Art. 7.

Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;

b) la sede dello studio legale, numero telefonico ed eventualmente di fax;

c) la sede del domicilio fiscale;

d) il codice fiscale;

e) la partita IVA;

f) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;

g) il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA;

h) la liquidazione del contributo soggettivo dovuto;

i) la liquidazione del contributo integrativo dovuto;

l) indicazioni relative allo stato di famiglia;

m) la sottoscrizione del dichiarante.

2. La Cassa può inoltre richiedere altri dati ritenuti utili dal consiglio di amministrazione.

3. Se i dati prestampati dalla Cassa sono errati o sono mutati, il dichiarante deve provvedere alle correzioni e alle modificazioni. Se viene utilizzato un modulo senza i dati anagrafici prestampati, questi devono essere tutti specificati dal dichiarante.

Art. 8.

Elementi essenziali della comunicazione
Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione incompleta in uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omessa. Sono essenziali:

a) l'identificazione del dichiarante;

b) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;

c) l'ammontare del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

2. In caso di comunicazione incompleta, escluso il caso della omissione di elementi essenziali, il dichiarante può essere invitato ad integrare la comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, che gli deve essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il dichiarante deve essere invitato ad integrare la comunicazione nel caso di omissione della sottoscrizione. All'invito è allegato un nuovo modulo. La risposta deve essere data con invio del nuovo modulo completo in ogni sua parte compresa la sottoscrizione e spedito con lettera raccomandata semplice.

3. La mancata risposta, entro il termine di cui al comma precedente, alla richiesta di integrazione della comunicazione comporta l'equiparazione della comunicazione incompleta a comunicazione omessa.

4. La presentazione della domanda di iscrizione o di liquidazione di una pensione, o altra dichiarazione autocertificata, se contenente i prescritti dati fiscali dell'anno precedente, è equiparata alla comunicazione incompleta. Se del caso si applicano le disposizioni relative all'invio tardivo delle comunicazioni.

5. La comunicazione non è conforme al vero, quando riporta l'ammontare del reddito denunciato ai fini dell'IRPEF o il volume d'affari denunciato ai fini dell'IVA in misura diversa da quella dichiarata al fisco, salvo quanto previsto dai successivi articoli 10 e 11.

6. Quando, su istanza o ricorso dell'interessato, il consiglio di amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile, non si fa luogo alla sanzione di cui all'art. 17 della legge, salvo gli effetti di ritardati pagamenti.

Art. 9.

Comunicazione del reddito professionale

1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato al fini dell'IRPEF deve riguardare il reddito dichiarato nell'anno al quale la comunicazione si riferisce.

2. Il reddito dichiarato è quello risultante nel quadro *E*, sezione I, del modello 740 - reddito netto (o perdita) delle attività professionali.

3. In caso di perdita, la stessa deve essere indicata preceduta dal segno meno.

4. Per i soci od associati di società od associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nel modello 750 *C*, riportato nel quadro *H* per l'IRPEF. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla società od associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.

5. Qualora i modelli 740 e 750 subiscano modificazioni nel contenuto nella denominazione, i precedenti commi 2 e 4 si intendono modificati, con la indicazione delle eventuali nuove denominazioni, senza necessità di modifica del presente regolamento.

6. La Cassa ha cura di dare le opportune informazioni per la corretta compilazione del modulo, con riferimento alla modulistica fiscale determinata anno per anno.

Art. 10.

Comunicazione del volume d'affari

1. La comunicazione del volume d'affari deve riguardare il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA con l'apposita dichiarazione annuale per l'anno al quale essa si riferisce. L'importo da dichiarare è costituito dalla somma dell'ammontare delle operazioni imponibili, di quelle per qualsiasi causa non imponibili e di quelle esenti, detratto il totale delle cessioni di beni ammortizzabili ed il contributo integrativo.

2. Si applica il comma sesto dell'articolo precedente.

Art. 11.

Comunicazione delle definizioni per anni anteriori

1. Con la comunicazione, devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IRPEF ed i volumi d'affari definiti, a seguito di accertamento ai fini dell'IVA, nell'anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione.

2. Nella dichiarazione del reddito e del volume d'affari definiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l'anno di produzione, a cui la definizione si riferisce.

3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l'applicazione di penalità od interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello.

Art. 12.

Comunicazione per le società o associazioni di professionisti

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 1 che partecipino a società o associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera società o associazione.

2. La comunicazione può essere sottoscritta anche da uno solo dei soci o associati, se obbligato ex art. 1, o da chi ne abbia la rappresentanza.

3. La comunicazione deve contenere;

a) la denominazione;

b) cognome e nome di tutti i soci od associati, compresi quelli iscritti ad albi, elenchi o registri diversi da quelli forensi;

c) ordine territoriale di iscrizione dei singoli soci od associati;

d) sede della società od associazione;

e) numero di codice fiscale o di partita IVA della società od associazione;

f) numero di codice fiscale dei singoli soci od associati;

g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli;

h) le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritti nell'art. 11, comma 2, della legge.

Art. 13.

Indicazione della comunicazione per le società od associazioni

1. Nella comunicazione per le società od associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti i soci od associati iscritti alla Cassa, esclusi cioè i soci od associati non iscritti a nessun titolo, in quanto non iscritti ad un albo forense o praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.

2. La quota di volume d'affari per ogni singolo socio od associato, è pari alla percentuale degli utili spettante al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume d'affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per i soci od associati.

Art. 14.

Rettifica della comunicazione non conforme al vero

1. Coloro che sono obbligati a rendere la comunicazione, qualora intendano rettificare quella già inviata, possono provvedervi sempre; se la rettifica è fatta oltre il termine di cui al precedente art. 5, sono

applicate le sanzioni ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della legge e dell'art. 15 del presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma sesto, di questo regolamento.

2. La rettifica ha anche valore di istanza ai fini del comma 6 dell'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 15.

Penalità per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e ritardi

1. L'omissione, il ritardo nell'invio della prescritta comunicazione o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta, per questo solo fatto, la sanzione di versare alla Cassa una somma pari alla metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata.

2. La penalità indicata nel comma precedente è ridotta di metà se la comunicazione o la rettifica viene inviata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell'invio della comunicazione, quando esso sia motivato da circostanze assolutamente eccezionali.

Art. 16.

Diffida agli inadempienti e comunicazioni agli Ordini

1. Dopo la rilevazione delle omissioni nell'invio delle prescritte comunicazioni, la Cassa spedisce a ciascun inadempiente con raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida a far pervenire le comunicazioni omesse in un termine non superiore a sessanta giorni; trascorso il termine suddetto, la Cassa dà notizia dell'inadempienza ai Consigli dell'ordine competenti, invitandoli a provvedere a quanto prescritto dal comma quinto dell'art. 17 della legge.

2. La Cassa comunica altresì ai Consigli dell'ordine i nominativi degl abbiano inviato comunicazioni non conformi al vero non seguite da rettifica per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare.

Art. 17.

Determinazione dei contributi dovuti

1. Chi invia la comunicazione deve calcolare i contributi dovuti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge e indicare l'ammontare complessivo di essi, delle eventuali quote già pagate o da pagare a mezzo ruolo e di quelle ancora da pagare.

2. Con il modulo vengono distribuite opportune istruzioni per l'autoliquidazione dei contributi.

Art. 18.

Riscossione dei contributi minimi

1. La riscossione dei contributi minimi, dovuti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge, viene fatta tramite i ruoli esattoriali, in quattro rate per ciascun anno di competenza.

2. I ruoli, compilati dalla Cassa, sono resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e posti in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

3. Alle iscrizioni viene data distinta codificazione, che ne consenta la individuazione.

Art. 19.

Modalità di pagamento dei contributi autoliquidati

1. Il pagamento delle quote dei contributi, dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale indicato dalla Cassa ovvero a mezzo di istituti di credito autorizzati a ricevere il pagamento, arrotondando gli importi dovuti alle mille lire piu vicine. Per eseguire il pagamento, il dichiarante deve utilizzare gli appositi bollettini spediti assieme al modello della comunicazione annuale.

2. Il pagamento non è dovuto, ove l'eccedenza non superi le lire diecimila.

3. Il pagamento del contributo integrativo, dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamento distinto, rispetto al pagamento del contributo soggettivo, e può essere effettuato in modo diverso rispetto a quello scelto per il contributo soggettivo.

4. Nel caso di appartenenza a società od associazione di professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo socio o associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.

5. L'omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti abilita la Cassa, al sensi del terz'ultimo comma dell'art. 18 della legge, a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli esattoriali, con l'aggiunta degli interessi e delle sanzioni e con l'addebito del compensi spettanti al Concessionario per la riscossione.

Art. 20.

Compilazione dei ruoli per la riscossione dei contributi non pagati tempestivamente e accessori di legge

1. Gli uffici della cassa, esaminate le comunicazioni inviate, compilano i ruoli per le eventuali differenze tra gli importi dovuti e quelli autoliquidati dagli iscritti, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 18 della legge.

2. I ruoli sono resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e sono posti in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

3. La Cassa dà avviso all'iscritto, presso la sede dello studio risultante dall'ultima comunicazione, dell'avvenuta iscrizione a ruolo con specificazione delle somme dovute.

Art. 21.

Effetti dell'omesso o ritardato versamento di contributi dovuti in autoliquidazione

1. I contributi dovuti in autoliquidazione, non pagati tempestivamente, vengono riscossi secondo le seguenti modalità:

a) se la comunicazione è stata inviata tempestivamente, le somme dovute sono maggiorate del 15% di quanto non pagato per ciascuna scadenza e degli interessi moratori nella misura prevista per le imposte dirette;

b) se la comunicazione o la sua rettifica sono state inviate tardivamente, ma entro il novantesimo giorno dal termine previsto, la sanzione dovuta è pari al 30% di quanto non pagato per ciascuna scadenza, oltre agli interessi come al punto *a);*

c) se la comunicazione è stata omessa ovvero risulti non conforme al vero o sia stata inviata oltre il novantesimo giorno dal termine previsto, la sanzione dovuta è pari al 50% di quanto non pagato per ciascuna scadenza, oltre agli interessi come al punto *a).*

2. Le sanzioni di cui al comma precedente non assorbono la penalità di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge.

3. Non vengono iscritte a ruolo quote dovute di importo inferiore a diecimila lire.

4. Ai fini della determinazione della sanzione da applicare sui ritardati od omessi versamenti, nel caso di invio di una rettifica dei dati fiscali comunicati alla Cassa, le sanzioni e gli interessi si applicano sulla parte di contributo per il quale non sia stato eseguito tempestivamente il pagamento, tenendo conto del tempo di entrambe le comunicazioni.

Art. 22.

Conoscenza diretta dei dati fiscali

1. La Cassa può effettuare l'iscrizione a ruolo dei contributi dovuti, delle sanzioni e degli interessi, quando abbia avuto, in qualsiasi modo, conoscenza di redditi o di volumi d'affari non dichiarati da iscritti agli albi o alla Cassa.

Art. 23.

Invio agli iscritti di estratti conto

1. La Cassa può inviare a ciascun iscritto un estratto conto dal quale risultino i contributi dovuti, quelli iscritti a ruolo, quelli versati direttamente.

Art. 24.

Richiesta di informazioni agli iscritti tramite i Consigli dell'ordine

1. La Cassa può chiedere ai Consigli dell'ordine di convocare gli iscritti agli albi, che non abbiano inviato la comunicazione prescritta dall'art. 17 della legge ovvero che, con la stessa, abbiano denunciato reddito nullo o negativo, al fine di raccogliere una loro dichiarazione in merito all'esercizio della professione con carattere di continuità.

2. A tale scopo, il professionista deve specificare: se ha esercitato la professione con entrate e con redditi e di quale ammontare, se ha la disponibilità di uno studio, se ha dipendenti ed altri collaboratori per lo svolgimento dell'attività professionale se ha trattato affari giu-

diziari, precisandone possibilmente il numero e l'autorità giudiziaria competente e se gode di eventuali altri redditi di lavoro o di capitale, indicandone la entità

3. Nel caso di rifiuto di redigere la dichiarazione di cui sopra, come specificato nei commi precedenti, la Cassa chiede al Consiglio dell'ordine di promuovere procedimento disciplinare nei confronti dell'inadempiente.

Art. 25.

Acquisizione di informazioni da parte della Cassa

1. Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda a raccogliere o trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo precedente entro il termine di centottantagiorni giorni dalla richiesta fatta dalla Cassa, questa adotta gli opportuni provvedimenti per acquisire gli elementi di cui all'articolo precedente.

Art. 26.

Richiesta di informazioni agli uffici fiscali

1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli albi e sui relativi accertamenti definitivi, ai sensi degli articoli 17 e 20 della legge.

2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti alla Cassa, anche se ai soli fini assistenziali.

Art. 27.

Comunicazione agli ordini degli elenchi degli iscritti agli albi

1. La Cassa può provvedere ad inviare al Consigli dell'ordine, l'elenco degli iscritti nei singoli albi, con i dati personali ad essa risultanti. I Consigli dell'ordine devono in tal caso restituire gli elenchi con tutte le variazioni, nuove iscrizioni e cancellazioni, intercorsi fino al 31 dicembre dell'anno anteriore, secondo quanto risulta negli albi da loro tenuti.

2. Questa formalità può essere omessa nel caso in cui sia possibile un collegamento informatico tra la Cassa e i singoli Consigli dell'ordine per lo scambio dei dati relativi agli iscritti, come risultanti dai rispettivi archivi.

Art. 28.

Contenuto degli elenchi inviati agli ordini

1. Nel caso in cui la Cassa provveda ad inviare ai Consigli dell'ordine, gli elenchi degli iscritti agli albi da tali elenchi devono risultare:

a) cognome e nome di ciascun iscritto agli albi;

b) data e luogo di nascita;

c) sede dello studio legale e numero telefonico ed eventualmente di fax.

2. Le comunicazioni di variazioni vanno eseguite anche se è cambiato uno solo dei dati suddetti.

Art. 29.

Comunicazioni al CNF

1. Le stesse comunicazioni inviate al Consigli dell'ordine possono essere inviate al Consiglio nazionale forense per i soli iscritti all'albo speciale, per ottenerne le opportune informazioni.

Art. 30.

Dichiarazione dei redditi anticipata

1. La dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge è fatta utilizzando i moduli predisposti per l'anno in cui essa è resa o per l'anno precedente con i necessari adattamenti. Essa deve essere ripetuta nei termini e nelle forme previsti per le comunicazioni annuali ordinarie.

Art. 31.

Iscrizioni d'ufficio

1. La Cassa provvede, con delibera della Giunta, alla iscrizione d'ufficio a tutti gli effetti di tutti i professionisti che, per la misura del reddito o del volume di affari, hanno l'obbligo di tale iscrizione, ai sensi di legge e dell'art. 6, comma 1, dello statuto, ed applica nei loro confronti le sanzioni prescritte nell'art. 22, comma secondo, e nell'art. 18 della legge, iscrivendo a ruolo i relativi importi, oltre ai contributi dovuti e agli interessi.

2. La Cassa provvede inoltre alle iscrizioni ai soli fini assistenziali di tutti gli iscritti agli albi, ai sensi dell'art. 6, comma 3 dello statuto e dell'art. 2 del regolamento generale.

Art. 32.

Entrata in vigore delle disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con delibera del Consiglio di amministrazione 10 aprile 1981, n. 154 e modificato con delibera del Consiglio di amministrazione 30 aprile 1982, n. 144 il nuovo regolamento è soggetto alla prescritta approvazione ministeriale ed ha effetto dalla data del decreto ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 3, secondo comma del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. Le norme del Regolamento sostituito restano in vigore per tutte le inadempienze agli obblighi di cui agli articoli 17, 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 141, anche se accertate o contestate in epoca successiva.

3. Le norme degli articoli 8 e 15, comma 3 si applicano anche a tutti i casi non definiti.

4. Il presente regolamento sarà pubblicato, dopo la sua approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5172

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Irrigua Mercure», in Laino Borgo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Irrigua Mercure», con sede in Laino Borgo, costituita in data 4 febbraio 1980 con atto notaio Filomena Vincenzo, repertorio n. 20281, registro società n. 683, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 1882/180088.

Cosenza, 6 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5173

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Irrigua Pantano», in Mormanno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Irrigua Pantano», con sede in Mormanno, costituita in data 25 febbraio 1980 con atto notaio Filomena Vincenzo, repertorio n. 20307, registro società n. 692, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 1886/185238.

Cosenza, 6 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5174

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Vitivinicola Santa Lucia», in Frascineto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Vitivinicola Santa Lucia», con sede in Frascineto, costituita in data 20 agosto 1980 con atto notaio Filomena Vincenzo, repertorio n. 20549, registro società n. 707, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 1896/180648.

Cosenza, 6 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5175

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sviluppo Alto Jonio-Svaj», in Castroregio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Sviluppo Alto Jonio-Svaj», con sede in Castroregio, costituita in data 11 ottobre 1980 con atto notaio Carlo Carelli, repertorio n. 34794, registro società n. 713, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 1904/181064.

Cosenza, 6 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5176

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. di Sviluppo del Medio Jonio», in Rossano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. di Sviluppo del Medio Jonio», con sede in Rossano, costituita in data 9 giugno 1983 con atto notaio Gemma Terzi, repertorio n. 50383, registro società n. 1169, tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 2144/199729.

Cosenza, 6 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5177

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Aufugum 2», in Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Aufugum 2», con sede in Montalto Uffugo, costituita in data 12 giugno 1985 con atto notaio Armando Pantano, repertorio n. 98111, registro società n. 4859, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2517/213490.

Cosenza, 6 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5178

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sintesi», in Castrolibero.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n 400:

società cooperativa edilizia «Sintesi», con sede in Castrolibero, costituita in data 17 gennaio 1986 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 32936, registro società n. 5170, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2593/217329.

Cosenza, 6 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5179

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Sila Agritour», in Celico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Sila Agritour», con sede in Celico, costituita in data 23 novembre 1990 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 54582, registro società n. 7474, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3216/252909.

Cosenza, 6 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5180

DECRETO 6 giugno 1997.

Approvazione del nuovo modello per la formulazione della domanda di integrazione salariale, contenente il programma aziendale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di semplificazione amministrativa;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1993, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 451, in base ai quali le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di integrazione salariale sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cui è stata attribuita, altresì, la competenza a determinare, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la composizione ed il funzionamento del comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale in data 18 ottobre 1991, concernente l'approvazione del modello per la formulazione del programma aziendale da allegare alla richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale;

Viste le delibere adottate dal CIPE in data 18 ottobre 1994 e successive, recanti la modificazione e l'integrazione dei criteri per la valutazione dei piani per crisi aziendale, l'approvazione dei criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nonché la modificazione e l'integrazione dei criteri per l'approvazione delle proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali;

Ritenuta la necessità, allo scopo di dare applicazione alle sopra indicate delibere, di procedere alla revisione ed all'aggiornamento del modello approvato con il sopra citato decreto ministeriale del 18 ottobre 1991;

Ravvisata, altresì, l'opportunità — al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche mediante la semplificazione delle procedure stabilite per tale concessione — che il nuovo modello si componga sia della domanda di trattamento di integrazione salariale, sia del modulo recante il programma, da attuarsi nel corso dell'intervento CIGS;

Sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della soprarichiamata legge n. 41/1986;

Ritenuta, quindi, la necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della già citata legge n. 223/1991, di approvare il nuovo modello, secondo il quale deve essere formulata la domanda di trattamento di integrazione salariale, contenente il programma che l'impresa intende attuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è stabilito il nuovo modello da utilizzare da parte dell'impresa per la richiesta di integrazione salariale contenente il programma da attuare, anche con riferimento ad eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sociali. Detto modello viene posto in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

È fatto obbligo alle imprese di formulare il programma di intervento in conformità al predetto modello, ai fini della correttezza della procedura.

Art. 3.

La direzione provinciale del lavoro competente per territorio, una volta acquisito detto modello da parte dell'impresa interessata, dovrà provvedere a trasmetterlo, limitatamente alla pagina due, alla locale sede INPS, al fine di permettere all'ente erogatore un continuo monitoraggio, anche delle risorse finanziarie.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 217

ALLEGATO

MODELLO CIGS97

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La richiesta di integrazione salariale straordinaria, contenente il programma da attuare, deve essere redatta secondo l'allegato modello predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 223/91.

Il modello, a pena di improcedibilità della domanda, deve essere compilato in tutte le sue parti.

ISTRUZIONI GENERALI

Il modello CIGS97 si compone di due parti:

- la prima parte, che contiene il modulo da utilizzare per la domanda (pag.1) nonché una informativa di carattere generale relativa all'azienda (pag. 2 e 3), deve essere presentata per ogni richiesta di concessione del trattamento;
- la seconda parte, che contiene il modulo "scheda" specifico per le causali di intervento, deve essere compilato ed allegato all'atto della presentazione della prima richiesta di approvazione del programma ed in ogni caso in cui si richieda modifica o proroga del programma.

N.B. I moduli "scheda" disponibili sono i seguenti :

- scheda n.1 (crisi aziendale)
- scheda n.2 (riorganizzazione aziendale)
- scheda n.3 (ristrutturazione e conversione aziendale)
- scheda n.4 (procedure concorsuali)
- scheda n.5 (per imprese a prevalente capitale pubblico)

Utilizzare esclusivamente la scheda riferita alla causale di intervento richiesta, apponendo su ciascuna pagina il timbro con la denominazione sociale.

Le informazioni riportate nei predetti moduli "scheda" devono essere ricomprese entro gli spazi assegnati.

Per le sole pagine 2 e 3 della prima parte del modello, qualora alcuni "quadri" risultassero insufficienti nello spazio disponibile, è ammesso il ricorsò ad allegati che sostituiranno i detti quadri e saranno nominati con la stessa lettera di riferimento del quadro sostituito. Dell'esistenza di tali allegati, l'azienda deve dare esplicita indicazione nel quadro così sostituito.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

QUADRO A (pag. 2) - Dati relativi all'azienda

- Nella casella "codice ATECO 1991" indicare il numero di classificazione delle attività economiche (edizione 1991) attribuito all'azienda dall'Istituto Nazionale di Statistica.
- L'organico aziendale deve intendersi quello dell'azienda nel suo complesso, riferito a tutte le unità produttive anche se non interessate al trattamento.

QUADRO B (pag. 2) - Dati relativi alla causale e al periodo di intervento CIG

- Nel riquadro "causale di intervento numero", indicare il numero corrispondente alla causale di intervento, già individuato alla pagina 1.
- Per "periodo domanda" si intende quello per il quale si richiede la concessione del trattamento.
- Per "decorrenza programma" e "scadenza programma" si intende la data iniziale e finale del programma alla cui approvazione sia subordinata la concessione del trattamento.

QUADRO C (pag. 2) - Dati relativi alle unità produttive in CIG, di cui alla presente domanda, nella provincia

- Nel riquadro vanno riportati i dati relativi alle maestranze in forza, nella/e unità produttiva/e interessata/e alla richiesta di intervento salariale, rientrante/i nell'ambito provinciale (per unita' produttiva devono intendersi stabilimenti, uffici, magazzini, ecc.).

QUADRO D (pag. 2) - Dati relativi alle unità produttive - di cui allo stesso periodo di CIG e causale di intervento della presente domanda - fuori provincia

- Elencare le altre unità produttive che, pur rientrando nella presente richiesta, sono ubicate in altre province del territorio nazionale.

QUADRO E (pag. 2) - Precedenti ricorsi alla CIG

- Riportare i precedenti periodi di integrazione salariale concessa, suddivisi per tipo, con riferimento alle unità produttive già citate nel quadro C.

QUADRO F (pag. 3) - Eventuali modifiche aziendali e societarie

- Indicare :
  - nel caso di variazione della ragione sociale, la precedente denominazione
  - nel caso di variazione della forma giuridica, la precedente forma giuridica
  - la data delle variazioni
  - nel caso di fusione, incorporazione, scorporazione, modifiche della compagine sociale, barrare la relativa casella
  - nel quadro "conseguenze su", le eventuali ripercussioni su: organico, programma di intervento predisposto, capitale sociale, barrando la relativa casella
  - nello spazio successivo le relativa descrizione.

QUADRO G (pag. 3) - Dettaglio mensile delle sospensioni

- Riportare, per ogni mese corrispondente al "periodo domanda" del quadro B, la previsione di sospensioni delle maestranze interessate al trattamento, distinguendole secondo le modalità della sospensione stessa. Per le sospensioni a zero ore con rotazione, si vuole conoscere il numero delle sospensioni interessate dalla rotazione, e non il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nella rotazione stessa (es. 100 lavoratori coinvolti in un processo di sospensione per il quale sia prevista una rotazione settimanale di 25 addetti, comporterà l'indicazione numerica mensile pari a 25 lav.ri sospesi a rotazione).

QUADRO H (pag. 3) - Addetti nelle unità produttive interessate alla CIG nell'ultimo biennio

(Da compilare all'atto della prima richiesta di approvazione del programma o di sua modifica e/o proroga)

- Indicare il numero delle maestranze in forza, alla data del 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, presso le unità produttive riportate nel quadro C. Nella prima colonna riportare il corrispondente numero del quadro C. Tale rilevazione deve riferirsi al biennio precedente la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

QUADRO I (pag. 3) - Numero addetti assunti nell'ultimo biennio

(Da compilare all'atto della prima richiesta di approvazione del programma o di sua modifica e/o proroga)

- Indicare il numero di assunzioni, con la relativa tipologia contrattuale, eventualmente operate dall'azienda relativamente alle unità produttive di cui al quadro C, nel biennio di riferimento come sopra specificato.

QUADRO L (pag. 3) - Numero addetti (ultimo biennio) usciti per ...

(Da compilare all'atto della prima richiesta di approvazione del programma o di sua modifica e/o proroga)

- Indicare il numero di addetti fuoriusciti dalle unità produttive di cui al quadro C, nel corso del suindicato biennio, in riferimento alle richieste suddivisioni.

QUADRO M (pag. 3) - Affidamento a terzi di fasi lavorative (ultimo biennio)

(Da compilare all'atto della prima richiesta di approvazione del programma o di sua modifica e/o proroga)

- Specificare se, nel biennio precedente, si è ricorsi ad affidamento a terzi di fasi lavorative gia svolte all'interno dell'unità produttiva.

QUADRO N (pag. 3) - Eventuale ricorso a lavoro straordinario negli ultimi 12 mesi

- In caso di ricorso al lavoro straordinario nei 12 mesi precedenti la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale, specificarne le modalità di utilizzo, barrando la relativa casella. Descrivere brevemente i motivi nell'apposito spazio.

SCHEDA n. 1 - Crisi aziendale

- La scheda è articolata in 7 punti che devono essere esaustivamente compilati, seguendo le indicazioni in essi contenute, allegando altresì quanto richiesto al punto n.2.

SCHEDA n. 2 - Riorganizzazione aziendale

- La scheda è articolata nelle seguenti parti, che devono essere esaustivamente compilate, seguendo le indicazioni in esse contenute :
    - Parte A (articolata in 6 punti) - da utilizzare nel caso di presentazione di un programma di riorganizzazione aziendale;
    - Parte B (articolata in 4 punti) - da utilizzare, unitamente alla parte A, nel caso di presentazione di un programma di proroga per complessità dei processi produttivi;
    - Parte C (articolata in 6 punti) - da utilizzare, unitamente alla parte A, nel caso di presentazione di un programma di proroga per complessità connessa alle ricadute occupazionali.

SCHEDA n. 3 - Ristrutturazione e conversione aziendale

- La scheda è articolata nelle seguenti parti, che devono essere esaustivamente compilate, seguendo le indicazioni in esse contenute :
    - Parte A (articolata in 6 punti) - da utilizzare nel caso di presentazione di un programma di ristrutturazione e conversione aziendale, barrando la casella interessata;
    - Parte B (articolata in 4 punti) - da utilizzare, unitamente alla parte A, nel caso di presentazione di un programma di proroga per complessità dei processi produttivi;
    - Parte C (articolata in 6 punti) - da utilizzare, unitamente alla parte A, nel caso di presentazione di un programma di proroga per complessità connessa alle ricadute occupazionali.

SCHEDA n. 4 - Procedure concorsuali

- La scheda è articolata in 3 punti, che devono essere esaustivamente compilati, seguendo le indicazioni in essi contenute, allegando altresì quanto richiesto al punto n.3.

SCHEDA n. 5 - Piani di riorganizzazione - e relative proroghe - presentati da parte di Imprese appartenenti a Gruppi a prevalente capitale pubblico

- La scheda è articolata nelle seguenti parti, che devono essere esaustivamente compilate, seguendo le indicazioni in esse contenute :
    - Parte A (articolata in 5 punti) - da utilizzare nei piani di riorganizzazione presentati da imprese appartenenti a Gruppi a prevalente capitale pubblico;
    - Parte B (articolata in 5 punti) - da utilizzare, unitamente alla parte A, nel caso di presentazione di un programma di proroga.

Il modello CIGS97 è disponibile presso le Direzioni Regionali/Provinciali del Lavoro e presso le sedi INPS.

****

DOMANDA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

MOD.CIGS97/Pag.1

bollo

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, ... IN

QUALITA' DI (indicare la posizione e i poteri) .... LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA ....CHIEDE LA

☐ PRIMA CONCESSIONE ☐ PROROGA

DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LA CAUSALE DI INTERVENTO INDICATA AL NUMERO ☐, PER LE UNITA' PRODUTTIVE DI CUI AL QUADRO "C" E PER IL PERIODO RIPORTATO NEL QUADRO "B" DELLA PAGINA 2 DEL PRESENTE MODELLO

1 - C.I G. ORDINARIA - ART.10, L 223/91
2 - ART.1, Comma 5, LEGGE 223/91 (Crisi aziendale)
3 - ART.1, LEGGE 223/91 (Ristrutturazione, Conversione aziendale)
4 - ART.1, LEGGE 223/91 (Riorganizzazione aziendale)
5 - ART.1, Comma 2, LEGGE 223/91 (Modifica piano Ristrutturazione,Conversione aziendale)
6 - ART 1, Comma 2, LEGGE 223/91 (Modifica piano Riorganizzazione aziendale)
7 - ART.1,Comma 3,LEGGE 223/91 COME SOSTITUITO DALL'ART.1,C 4, L 451/94 (Ristrutturazione,Conversione aziendale) proroga complessa.
8 - ART 1,Comma 3,LEGGE 223/91 COME SOSTITUITO DALL'ART.1,C.4, L.451/94 (Riorganizzazione aziendale) proroga complessa
9 - ART.3, Comma 1, LEGGE 223/91 (Procedure concorsuali)
10 - ART.3, Comma 2, LEGGE 223/91 (Procedure concorsuali)
11 - LEGGE 416/81 ◯ ART.35 ◯ ART.37 (Quotidiani)
12 - LEGGE 67/87 - ART.24 (Periodici)
13 - ART.4, Comma 21, LEGGE 608/96 .
14 - ART.7, Comma 10 TER, LEGGE 236/93 (Amministrazione straordinaria con prosecuzione: es. impresa)
15 - ALTRO (specificare) ....
....

RICHIEDE IL PAGAMENTO DIRETTO [NO] [SI]

DICHIARA CHE LA CONSULTAZIONE SINDACALE E' AVVENUTA IL .... E CHE L'ACCORDO SINDACALE DI CUI AL C.3, ART.1, L.451/1994, E' STATO RAGGIUNTO [NO] [SI] PREVEDE LA ROTAZIONE [NO] [SI] (NEL CASO IN CUI L'IMPRESA, PER RAGIONI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO, CONNESSE AL MANTENIMENTO DEI NORMALI LIVELLI DI EFFICIENZA, RITENGA DI NON ADOTTARE MECCANISMI DI ROTAZIONE FRA LAVORATORI - OCCUPATI NELL'UNITA' PRODUTTIVA INTERESSATA DALLE SOSPENSIONI - CHE ESPLICANO LE STESSE MANSIONI, ILLUSTRI I MOTIVI)

....

....

DICHIARA ALTRESI' CHE LA PRESENTE DOMANDA SI COMPONE DELLE SEGUENTI PARTI DEL MOD CIG97 PAG 2 (in due esemplari), PAG 3, ☐ SCHEDA N . COMPOSTA DI N. . . PAGINE, ☐ ALLEGATI AI QUADRI . . PER COMPLESSIVE PAGINE N ... E CHE LE NOTIZIE RIPORTATE NEI PREDETTI MODELLI RISPONDONO A VERITA'

DATA.. . . FIRMA ....

EVENTUALE NOMINATIVO DEL REFERENTE AZIENDALE PER LA RICHIESTA IN OGGETTO

COGNOME.................. NOME .... N.TEL.................. N.FAX..................

LA PRESENTE DOMANDA VIENE PRESENTATA ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ....

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

LA DOMANDA E' STATA PRESENTATA NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART.7, COMMA 1, DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975, N.164 [NO] [SI]

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SIG ....

DATA.................. FIRMA..................................

MODELLO PROGRAMMA DI INTERVENTO

MOD.CIGS97/Pag 2

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	
SEDE DI	
N IDENTIFICATIVO DOMANDA	DATA DI PRESENTAZIONE

RISERVATO SEDE PROVINCIALE INPS DI
DATA DI ARRIVO

A DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA — CODICE FISCALE O PARTITA IVA

INDIRIZZO SEDE LEGALE — CAP — COMUNE — PROV

N TELEFONICO — FAX — CODICE ATECO 1991 — N MATRICOLA INPS

TIPO DI CCNL E ATTIVITA' SVOLTA

L'AZIENDA APPARTIENE AD UN GRUPPO NO SI (indicare quale)

SOCIO PRINCIPALE O AZIONISTA DI RIFERIMENTO

CAPITALE SOCIALE (in milioni)	Lit.
DATA INIZIO ATTIVITA'	
DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO	
QUOTAZIONE IN BORSA	NO SI
QUOTA EVENTUALE DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA	

ORGANICO AZIENDALE (compresi apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro - art.1,c 1,L 223/91 -)

ALLA DATA DELLA DOMANDA N NEL SEMESTRE PRECEDENTE DETTA DATA, N Medio ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO (nel caso di un eventuale trasferimento di azienda) N

N COMPLESSIVO UNITA' PRODUTTIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE

B DATI RELATIVI ALLA CAUSALE E AL PERIODO DI INTERVENTO CIG

CAUSALE DI INTERVENTO NUMERO (vedi domanda) | PERIODO DOMANDA DAL AL | DECORRENZA PROGRAMMA | SCADENZA PROGRAMMA

C DATI RELATIVI ALLE UNITA' PRODUTTIVE IN CIG - DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA - NELLA PROVINCIA

N	UNITA' PRODUTTIVA (STABILIMENTO,UFFICIO,MAGAZZINO,ETC)	PROV	SEDE INPS COMPETENTE (se la matricola e' diversa da quella indicata nel quadro "A" trascriverla)	SPECIFICA LAVORATORI ALL'INIZIO DEL PERIODO DI CIG												
				IN FORZA N	SOSPESI A ZERO ORE								LAVORANTI AD ORARIO RIDOTTO			
					CON ROTAZIONE				SENZA ROTAZIONE							
					IMP/QUADRI		OPERAI		IMP/QUADRI		OPERAI		IMP/QUADRI		OPERAI	
					MASCHI	FEMM.	MASCHI	FEMM.	MASCHI	FEMM.	MASCHI	FEMM.	MASCHI	FEMM.	MASCHI	FEMM.
1																
2																
3																
4																
	TOTALE															

D DATI RELATIVI ALLE UNITA' PRODUTTIVE - DI CUI ALLO STESSO PERIODO DI CIG E CAUSALE DI INTERVENTO DELLA PRESENTE DOMANDA - FUORI PROVINCIA

N	UNITA' PRODUTTIVA (STABILIMENTO, UFFICIO, MAGAZZINO,ETC)	PROV	N	UNITA' PRODUTTIVA (STABILIMENTO, UFFICIO MAGAZZINO,ETC)	PROV
5			8		
6			9		
7			10		

E PRECEDENTI RICORSI ALLA CIG

UNITA' N. Quadro C	CIG STRAORDINARIA (A DECORRERE DALL'11 8 1990) PERIODI CONCESSI		CIG ORDINARIA (A DECORRERE DALL'11 8 1995) PERIODI CONCESSI		INTEGRAZIONE SALARIALE PER SOLIDARIETA' DALL'1 1.96 PERIODI CONCESSI	
	DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL

MOD CIGS97/Pag.3

F — EVENTUALI MODIFICHE AZIENDALI E SOCIETARIE

L'AZIENDA HA MODIFICATO:
- ☐ LA PROPRIA DENOMINAZIONE (indicare la precedente denominazione) ____________ IN DATA ________
- ☐ LA PROPRIA FORMA GIURIDICA (indicare la precedente forma giuridica) ____________ IN DATA ________

E' STATA INTERESSATA DA ☐ FUSIONE ☐ INCORPORAZIONE ☐ SCORPORAZIONE ☐ SIGNIFICATIVE MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE ☐ ALTRO(specificare) ________

CONSEGUENZE SU: ☐ ORGANICO ☐ PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE, CONVERSIONE ☐ CAPITALE SOCIALE ☐ ALTRO(specificare) ________

(descrivere) ____

____

____

G — DETTAGLIO MENSILE SOSPENSIONI

TIPO DI CONTRAZIONE DI ATTIVITA'	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
A ZERO ORE CON ROTAZIONE												
A ZERO ORE SENZA ROTAZIONE												
AD ORARIO RIDOTTO												

H — ADDETTI NELLE UNITA' PRODUTTIVE INTERESSATE ALLA CIG (ULTIMO BIENNIO)

UNITA' PRODUTTIVA N (Quadro C)	ANNO										ANNO									
	OPERAI		IMPIEGATI		QUADRI		DIRIGENTI		TOTALE		OPERAI		IMPIEGATI		QUADRI		DIRIGENTI		TOTALE	
	M	F	M	F	M	F	M	F	MASCHI	FEMMINE	M	F	M	F	M	F	M	F	MASCHI	FEMMINE
TOTALE																				

I — N. ADDETTI ASSUNTI NELL'ULTIMO BIENNIO

ANNO	TIPO DI CONTRATTO										MOTIVO DI ASSUNZIONE			
	FORMAZIONE E LAVORO		PART-TIME		A TEMPO INDETERMINATO		A TEMPO DETERMINATO		TOTALE COMPLESSIVO		RIMPIAZZO TURN-OVER		OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA	
	N. TOTALE	DI CUI FEMMINE	N. TOTALE	DI CUI FEMMINE	N. TOTALE	DI CUI FEMMINE	N. TOTALE	DI CUI FEMMINE	N. TOTALE	DI CUI PER ASSUNZIONI AGEVOLATE	N. TOTALE	DI CUI FEMMINE	N. TOTALE	DI CUI FEMMINE
....														
....														

L — N. ADDETTI (ULTIMO BIENNIO) USCITI PER

ANNO	RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'		DIMISSIONI VOLONTARIE		MOBILITA'		ALTRE CAUSE		TOTALE COMPLESSIVO	
	TOTALE	di cui FEMM.	TOTALE	di cui FEMM.	TOTALE	di cui FEMM.	TOTALE	di cui FEMM.	TOTALE	DI CUI FEMMINE

M — AFFIDAMENTO A TERZI DI FASI LAVORATIVE (ULTIMO BIENNIO)

ANNO	(barrare la casella che interessa)
	NO SI
	NO SI

N — EVENTUALE RICORSO A LAVORO STRAORDINARIO NEGLI ULTIMI 12 MESI

☐ ECCEZIONALE ☐ SISTEMATICO ☐ STRUTTURALE ☐ NON STRUTTURALE

MOTIVI ____

____

____

____

____

NOTA: Quadri "H - I - L - M" sono obbligatori solo nei casi di richiesta di approvazione programma.

SCHEDA 1

CRISI AZIENDALE

1) Illustrare le ragioni della crisi indicandone la durata:
(in linea di massima non più di una pagina)

2) Riportare l'andamento degli indicatori economico- finanziari (risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento), relativi al biennio precedente, allegando i bilanci, le relazioni dell'organo di amministrazione, nonchè le ulteriori informazioni disponibili su dati di preconsuntivo dell'anno in corso alla data dell'istanza.

		Anno.......	Anno......	Anno in corso
a) Fatturato		Lit................		
b) Risultato operativo		Lit...............		
c) Risultato d'impresa :				
■ Utile		Lit...............		
■ Pareggio		Lit...............		
■ Perdita		Lit...............		
d) Indebitamento		Lit...............		
■ Debiti finanziari nei confronti di:				
- banche	☐	Lit...............		
- istituti finanziari	☐	Lit...............		
- società controllante	☐	Lit...............		
- altro	☐	Lit...............		
■ Debiti verso fornitori		Lit...............		

■ Eventuali provvedimenti intrapresi in adempimento al disposto dell'art.2447c.c.
(in linea di massima non più di mezza pagina)

3) Illustrare l'andamento in via generale dell'organico aziendale e le eventuali nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie e le relative motivazioni:
(in linea di massima non più di mezza pagina)

4) Illustrare il piano di risanamento volto al riequilibrio dei fattori produttivi, da realizzarsi nell'arco di dodici mesi, comprendente un'adeguata definizione delle iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine, anche con particolare riferimento alle specifiche unità aziendali:
(in linea di massima non più di una pagina)

5) Eventuali eccedenze di personale:

SI ☐ NO ☐

■ Numero personale eccedente:

6) Illustrare dettagliatamente il programma di gestione degli esuberi:
(in linea di massima non più di una pagina)

7) Indicare per i casi di cessazione dell'attività produttiva avente una ricaduta occupazionale non inferiore a 100 lavoratori:

a) La data di cessazione dell'attività nell'attività produttiva di:......................data.............

b) Il numero dei lavoratori interessati:......................

c) Il programma di gestione degli esuberi da attuare entro 6-12 mesi:
(in linea di massima non più di una pagina)

8) Eventuali richieste di agevolazioni e/o provvidenze pubbliche, finanziate anche da Organismi internazionali, già ottenute nel biennio precedente o in corso di concessione:

SI ☐ NO ☐

■ se si specificare fonte e importo del finanziamento:

SCHEDA 2

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PARTE A

1) Illustrare le ragioni che hanno indotto l'impresa ad intraprendere l'azione di riorganizzazione:
(in linea di massima non più di una pagina)

2) Riportare in sintesi il progetto di riorganizzazione:
(in linea di massima non più di una pagina)

3) Illustrare il programma di investimenti:
(in linea di massima non più di una pagina)

Indicando inoltre :

a) Il valore medio annuo degli investimenti previsti nell'ambito del programma aziendale - Lit..................

b) Il valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma aziendale:

Anno........ Anno........

Lit..................... Lit...................

c) La composizione degli investimenti:

- Impianti - macchinari - attrezzature valore % ....
- Informatizzazione valore % ....
- Rete commerciale e distribuzione valore % ....
- Ricerca e sviluppo valore % ....
- Marketing e pubblicità valore % ....
- Altro (specificare) .... valore % ....

4) Evidenziare il collegamento tra il processo di riorganizzazione da realizzare e le sospensioni dal lavoro:

(in linea di massima non più di mezza pagina)

5) Esplicitare, per i programmi superiori a dodici mesi, il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, specificando modalità e tempi:

(in linea di massima non più di una pagina)

6) Esplicitare dettagliatamente le fonti di finanziamento degli investimenti programmati:

a) Indebitamento (% sul totale investimento) :.........................

- forma assunta dall'indebitamento:
  - credito ordinario:
    - a breve termine ☐
    - a medio-lungo termine ☐
  - credito agevolato (indicando i tempi previsti per la erogazione)
    - a breve termine ☐
      tempi: ....
    - a medio- lungo termine ☐
      tempi: ....
  - leasing ☐
- Allegare la documentazione comprovante le opzioni di credito richieste, definendo lo stato della procedura.

b) Aumento di capitale (%)

c) Autofinanziamento (%)
specificare se attraverso:

- cash-flow ☐
- disinvestimenti ☐
- liquidità ☐

7) Eventuali richieste di agevolazioni e/o provvidenze pubbliche, finanziate anche da Organismi internazionali, già ottenute nel biennio precedente o in corso di concessione:

SI ☐ NO ☐

- se si specificare fonte e importo del finanziamento:

SCHEDA 2

PROROGA PER COMPLESSITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI.

PARTE B

8) Illustrare le ragioni che hanno indotto l'impresa a chiedere la proroga del programma di riorganizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 451/94:
(in linea di massima non più di una pagina)

9) Illustrare gli investimenti e le operazioni di riorganizzazione effettuati nel periodo del pregresso programma biennale, indicando la percentuale di investimento complessivo realizzato rispetto a quello previsto:
(in linea di massima non più di una pagina)

10) Illustrare le modificazioni tecniche del processo produttivo aggiuntive a quelle previste dal pregresso programma biennale di riorganizzazione:
(in linea di massima non più di una pagina)

11) Indicare:

a) Le unità produttive interessate alla proroga occupano almeno 50 dipendenti ciascuna?
SI |_| NO |_|

b) L'unità produttiva interessata alla proroga occupa almeno 100 dipendenti?
SI |_| NO |_|

c) Esiste interconnessione tra i processi produttivi di più unità produttive nell'ambito del territorio nazionale?
SI |_| NO |_|
■ se si specificare:
(in linea di massima non più di mezza pagina)

d) Esiste una dipendenza delle operazioni di riorganizzazione dall'introduzione di nuove tecnologie di processo e/o prodotto?
SI |_| NO |_|
■ se si specificare:
(in linea di massima non più di mezza pagina)

e) Esiste una frequente innovazione di processo e/o prodotto per la rapida obsolescenza fisiologica delle tecnologie impiegate?
SI |_| NO |_|
■ se si specificare:
(in linea di massima non più di mezza pagina)

SCHEDA 2

PROROGA PER COMPLESSITA' CONNESSA ALLE RICADUTE OCCUPAZIONALI.

PARTE C

8) Illustrare le ragioni che hanno indotto l'impresa a chiedere la proroga del programma di riorganizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 451/94:
(in linea di massima non più di una pagina)

9) Illustrare gli investimenti e le operazioni di riorganizzazione effettuati nel periodo del pregresso programma biennale, indicando la percentuale di investimento complessivo realizzato rispetto a quello previsto:
(in linea di massima non più di mezza pagina)

10) Specificare l'eventuale concorso di più unità produttive sul territorio nazionale interessate ai problemi occupazionali:
(in linea di massima non più di mezza pagina)

11) Indicare gli esuberi risultanti per ciascuna unità produttiva al termine del pregresso programma biennale, nonché la percentuale degli stessi rispetto alla forza lavoro:

- Unità produttiva di...esuberi......... % esuberi........

(utilizzare una riga per ogni unità produttiva)

12) Riportare la media degli addetti interessati alla CIGS, in ciascuna unità produttiva, nel biennio precedente:

- Unità produttiva di...lavoratori in CIGS n.............

(utilizzare una riga per ogni unità produttiva)

13) Illustrare le ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma, per il quale si chiede la proroga:
(in linea di massima non più di una pagina)

SCHEDA 3

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE |_|

CONVERSIONE AZIENDALE |_|

PARTE A

1) Illustrare le ragioni che hanno indotto l'impresa ad intraprendere l'azione di ristrutturazione o conversione:
(in linea di massima non più di una pagina)

2) Illustrare il progetto di ristrutturazione o conversione :
(in linea di massima non più di una pagina)

3) Indicare le quote di investimenti, in termini percentuali di valore corrente, per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del programma aziendale secondo il seguente schema:

a) Distribuzione semestrale dell'importo complessivo degli investimenti previsti dal programma aziendale:

1° Semestre.. ....%valore
2° Semestre.. ....%valore
3° Semestre.. ....%valore
4° Semestre.. ....%valore

b) Specifica degli investimenti:

- immobili (acquisizione) ....%valore
- opere edili progettazione ....%valore
- impianti macchinari e attrezzature ....%valore
- manutenzioni straordinarie ....%valore
- informatizzazione ....%valore
- rete commerciale e distribuzione ....%valore
- ricerca e sviluppo ....%valore
- marketing e pubblicità ....%valore
- brevetti ....%valore
- altri (specificare)........... ....%valore

4) Indicare il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma aziendale per immobilizzazioni immateriali e materiali, nonchè il valore medio annuo della stessa tipologia di investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma secondo il seguente schema:

a) Valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni immateriali:

■ Effettuati nel biennio precedente:

Anno.......... Anno.........

■ Lit.......................... Lit..........................

■ Previsti nel programma:

Anno.......... Anno........

■ Lit.......................... Lit.........................

b) Valore medio annuo degli investimenti previsti per immobilizzazioni materiali:

■ Effettuati nel biennio precedente:

Anno........... Anno........

■ Lit........................... Lit.........................

■ Previsti nel programma:

Anno.......... Anno........

■ Lit.......................... Lit.........................

5) Evidenziare il collegamento tra il processo di ristrutturazione o conversione da realizzare e le sospensioni dal lavoro, specificandone entità e tempi :

(in linea di massima non più di mezza pagina)

6) Esplicitare dettagliatamente le fonti di finanziamento degli investimenti programmati:

a) Indebitamento (% sul totale investimento)....................................

- forma assunta dall'indebitamento:
  - credito ordinario:
    - a breve termine ☐
    - a medio-lungo termine ☐
  - credito agevolato (indicando i tempi previsti per la erogazione):
    - a breve termine ☐
      tempi :...
    - a medio-lungo termine ☐
      tempi :...
  - leasing ☐
- Allegare la documentazione comprovante le opzioni di credito richieste, definendo lo stato della procedura.

b) Aumento di capitale (%) :..

c) Autofinanziamento (%) :...
specificare se attraverso:

- cash-flow ☐
- disinvestimenti ☐
- liquidità ☐

7) Eventuali richieste di agevolazioni e/o provvidenze pubbliche, finanziate anche da Organismi internazionali, già ottenute nel biennio precedente o in corso di concessione:

SI ☐ NO ☐

- se si specificare fonte e importo del finanziamento:

SCHEDA 3

PROROGA PER COMPLESSITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI.

PARTE B

8) Illustrare le ragioni che hanno indotto l'impresa a chiedere la proroga del programma di ristrutturazione o conversione ai sensi dell'art.1 comma 4 della legge 451/94:

(in linea di massima non più di una pagina)

9) Illustrare gli investimenti e le operazioni di ristrutturazione o conversione effettuati nel periodo del pregresso programma biennale, indicando la percentuale di investimento complessivo realizzato rispetto a quello previsto:

(in linea di massima non più di mezza pagina)

10) Illustrare le modificazioni tecniche del processo produttivo aggiuntive a quelle previste dal pregresso programma biennale di ristrutturazione o conversione :

(in linea di massima non più di una pagina)

11, Indicare:

a) Le unità produttive interessate alla proroga occupano almeno 50 dipendenti ciascuna?

SI ⊔ NO ⊔

b) L'unità produttiva interessata alla proroga occupa almeno 100 dipendenti?

SI ⊔ NO ⊔

c) Esiste interconnessione tra i processi produttivi di più unità produttive nell'ambito del territorio nazionale?

SI ⊔ NO ⊔

■ se si specificare:

(in linea di massima non più di mezza pagina)

d) Esiste una dipendenza delle operazioni di riorganizzazione dall'introduzione di nuove tecnologie di processo e/o di prodotto?

SI ⊔ NO ⊔

■ se si specificare:

(in linea di massima non più di mezza pagina)

e) Esiste una frequente innovazione di processo e/o prodotto per la rapida obsolescenza fisiologica delle tecnologie impiegate?

SI ⊔ NO ⊔

■ se si specificare:

(in linea di massima non più di mezza pagina)

SCHEDA 3

PROROGA PER COMPLESSITA' CONNESSA ALLE RICADUTE OCCUPAZIONALI

PARTE C

8) Illustrare le ragioni che hanno indotto l'impresa a chiedere la proroga del programma di ristrutturazione o conversione ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 451/94:

(in linea di massima non più di una pagina)

9) Illustrare gli investimenti e le operazioni di ristrutturazione o conversione effettuati nel periodo del pregresso programma biennale, indicando la percentuale di investimento complessivo realizzato rispetto a quello previsto:

(in linea di massima non più di mezza pagina)

10) Specificare l'eventuale concorso di più unità produttive sul territorio nazionale interessate ai problemi occupazionali :

(in linea di massima non più di mezza pagina)

11) Indicare gli esuberi risultanti per ciascuna unità produttiva al termine del pregresso programma biennale, nonchè la percentuale degli stessi rispetto alla forza lavoro:

- Unità produttiva di..esuberi........%esuberi.......

(utilizzare una riga per ogni unità produttiva)

12) Riportare la media degli addetti interessati alla CIGS, in ciascuna unità produttiva, nel biennio precedente:

- Unità produttiva di..lavoratori in CIGS n.........

(utilizzare una riga per ogni unità produttiva)

13) Illustrare le ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonchè del connesso programma, per il quale si chiede la proroga:

(in linea di massima non più di una pagina)

SCHEDA 4

PROCEDURE CONCORSUALI ART. 3 LEGGE 223/91

1) Indicare la procedura:

- Fallimento |_| dichiarato il
- Concordato Preventivo Cessio Bonorum |_| omologato il ....
- Liquidazione Coatta Amministrativa |_| decreto del
- Amministrazione Straordinaria |_| decreto del
  qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

2) Illustrare le prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali conseguenti alla cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti :
(in linea di massima non più di una pagina)

3) Allegare la relazione approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

SCHEDA 5

PIANI DI RIORGANIZZAZIONE - E RELATIVE PROROGHE - PRESENTATI DA PARTE DI IMPRESE APPARTENENTI A GRUPPI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

PARTE A

PRIMA APPROVAZIONE

1) Indicare :

- Gruppo di appartenenza :...
- Impresa Capogruppo:...

2) Illustrare il piano di gruppo specificando:
- obiettivi produttivi ed occupazionali che si intendono perseguire;
- modalità di eventuale cessione delle imprese o della loro dismissione;

(in linea di massima non più di una pagina)

3) Illustrare, per ogni impresa richiedente, il programma di riassetto gestionale ed occupazionale volto a fronteggiare le specifiche problematiche aziendali evidenziando il collegamento con gli indirizzi formulati nel piano di gruppo :

(in linea di massima non più di una pagina)

4) Esplicitare le modalità di copertura finanziaria degli interventi programmati con particolare riferimento alle garanzie fornite dall'azionista a supporto delle iniziative di riassetto organizzativo e gestionale indicando:

- Gli interventi programmati :
- Le fonti di finanziamento :
- Le garanzie fornite dall'azionista finalizzate al riassetto organizzativo e gestionale :

(in linea di massima non più di una pagina)

5) Eventuali richieste di agevolazioni e/o provvidenze pubbliche, finanziate anche da Organismi internazionali, già ottenute nel biennio precedente o in corso di concessione:

SI [ ] NO [ ]

■ se si specificare fonte e importo del finanziamento: ....

6) Illustrare il collegamento delle modalità e dei tempi di sospensione dal lavoro del personale con le azioni di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi esplicitare, in particolare, il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle modalità ed ai tempi di utilizzo della CIGS, all'utilizzo di tutte le altre provvidenze pubbliche (pensionamento anticipato, mobilità lunga, contratti di solidarietà, lavori socialmente utili) nonchè a specifiche misure da attuarsi da parte dell'impresa (mobilità intergruppo, mobilità guidata, incentivi all'esodo) per la salvaguardia, totale o parziale, dei livelli occupazionali indicando :

a) Numero e distribuzione semestrale delle sospensioni connesse al programma di riorganizzazione:

■ Numero sospensioni 1° Semestre
■ Numero sospensioni .... 2° Semestre
■ Numero sospensioni .... 3° Semestre
■ Numero sospensioni .... 4° Semestre

b) Modalità e tempi del piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi per i programmi superiori a 12 mesi:
(in linea di massima non più di mezza pagina)

c) Ricorso a provvidenze pubbliche:

■ pensionamento anticipato SI [ ] NO [ ] numero.............
■ mobilità lunga SI [ ] NO [ ] numero.............
■ contratti di solidarietà SI [ ] NO [ ] numero.............
■ lavori socialmente utili SI [ ] NO [ ] numero.............

d) Misure da attuarsi per la salvaguardia totale o parziale dei livelli occupazionali:

■ mobilità intergruppo SI [ ] NO [ ]
■ mobilità guidata SI [ ] NO [ ]
■ incentivi all'esodo SI [ ] NO [ ]

SCHEDA 5

PARTE B

PROROGA

7) Illustrare l'attuazione delle specifiche operazioni di riassetto a livello di impresa e di gruppo nel periodo del pregresso programma biennale dettagliando e motivando gli eventuali scostamenti del piano originariamente presentato tanto per quanto concerne le operazioni di riassetto organizzativo e gestionale che occupazionale evidenziando:

a) Le operazioni di riassetto effettuate a livello di impresa e di gruppo nel periodo del pregresso programma biennale:

(in linea di massima non più di una pagina)

b) Gli eventuali scostamenti dal piano originario presentato relativamente a :

- riassetto organizzativo SI |_| NO |_|
  - specificare:
- riassetto gestionale SI |_| NO |_|
  - specificare :
- riassetto occupazionale SI |_| NO |_|
  - specificare:

(in linea di massima non più di una pagina)

8) Illustrare la dimensione occupazionale dell'impresa all'interno del gruppo.

- Organico del gruppo :......................
- Organico dell'impresa : ....

9) Indicare:

- Numero imprese appartenenti al gruppo ed interessate alla proroga :.............
- Numero unità interessate sul territorio nazionale :......................

10) Indicare:

a) Esuberi di gruppo risultanti all'inizio del pregresso programma biennale:

- Numero esuberi...............

b) Esuberi di gruppo risultanti al termine del pregresso programma biennale:

- Numero esuberi...............

c) Media dei lavoratori posti in CIGS nel pregresso periodo biennale:

- Numero lavoratori............

11) Esplicitare le ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma, per il quale si richiede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale:

(in linea di massima non più di una pagina)

97A5251

DECRETO 9 giugno 1997.

Concessione di contributi finanziari alla società Cogne acciai speciali, ai sensi della legge 26 gennaio 1994, n. 56.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, così come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di L. 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Considerato il processo di ristrutturazione e privatizzazione della Cogne acciai speciali S.r.l., già detenuta dalla Cogne S.p.a. in liquidazione a sua volta partecipata di maggioranza dal Gruppo Ilva S.p.a. in liquidazione, che ha coinvolto oltre 500 lavoratori;

Viste le seguenti intese:

accordo collettivo stipulato il 29 dicembre 1992 tra Cogne S.p.a. (società alienante), Cogne acciai speciali S.r.l. (società acquirente), assistite dall'Intersind, e le organizzazioni sindacali FLM e UILM della Valle d'Aosta, in base al quale, come primo atto in direzione della continuità produttiva ed occupazionale delle attività svolte nel sito produttivo di Aosta dalla Cogne S.p.a., appartenente al Gruppo Ilva in liquidazione, coerentemente al coevo processo di privatizzazione e ristrutturazione dell'intero Gruppo, si è determinato il trasferimento di alcuni rami d'azienda della Cogne alla Cogne acciai speciali, con il passaggio, in una prima fase, di 570 lavoratori ed il contestuale distacco presso l'acquirente di 360 unità, confermando in circa 1.200 lavoratori, su 1.600 a libro matricola, l'organico attivo delle società Cogne e Cogne acciai speciali, nel loro complesso;

il protocollo di accordo del 19 novembre 1993 tra la regione autonoma Valle d'Aosta, l'Ilva in liquidazione, Cogne S.p.a., Cogne acciai speciali, ISE, ICE e IGP, nel quadro del recupero industriale ed occupazionale dell'area industriale Cogne di Aosta, volto tra l'altro a favorire la cessione ad imprenditore privato della Cogne acciai speciali S.p.a.;

l'accordo collettivo stipulato in data 22 febbraio 1994, presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'intervento della regione autonoma Valle d'Aosta, tra Ilva in liquidazione, Cogne in liquidazione (già Cogne S.p.a.), Cogne acciai speciali e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, con il quale è stato definito il processo di privatizzazione e ristrutturazione di Cogne acciai speciali, con il subentro nella proprietà da parte di Geval S.r.l., che si è impegnata alla salvaguardia dei primi 575 lavoratori e all'assunzione di ulteriori 225 lavoratori dipendenti da Cogne in liquidazione;

Vista la domanda di contributo presentata dalla società Cogne acciai speciali a fronte del recupero dell'occupazione di 818 unità, provenienti dalla Cogne S.p.a., oggi in liquidazione;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 11.000 E.C.U. pro-capite per le grandi imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che ricomprendono il comune di Aosta;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Cogne acciai speciali è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 17.360.381.280 fronte della salvaguardia dell'occupazione di 818 unità lavorative.

Art. 2.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 9 giugno 1997

Il Ministro: TREU

97A5148

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Era Calabrese», in Amendolara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Nuova Era Calabrese», con sede in Amendolara, costituita in data 31 maggio 1980 con atto notaio Italo Scornaienghi, repertorio n. 152315, registro società n. 873, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2075/193465.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5181

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Stella Rossa», in Castrolibero.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Stella Rossa», con sede in Castrolibero, costituita in data 17 dicembre 1982 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 33397, registro società n. 3804, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2097/195221.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5182

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sole», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Sole», con sede in Cosenza, costituita in data 27 marzo 1984 con atto notaio Francesco Falsetti, repertorio n. 349, registro società n. 4163, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2197/204088.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5183

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Grimaldi», in Grimaldi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Grimaldi», con sede in Grimaldi, costituita in data 26 febbraio 1984 con atto notaio Alberico De Rosa, repertorio n. 14640, registro società n. 4155, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2202/204476.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5184

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sant'Ippolito», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Sant'Ippolito», con sede in Cosenza, costituita in data 5 marzo 1985 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 29788, registro società n. 4697, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2396/210185.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5185

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Broglio», in Trebisacce.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo «Broglio», con sede in Trebisacce, costituita in data 15 marzo 1985 con atto notaio Carlo Carelli, repertorio n. 43267, registro società n. 1234, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2471/211931.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5186

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arizona», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Arizona», con sede in Cosenza, costituita in data 27 novembre 1985 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 32223, registro società n. 5087, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2574/215847.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5187

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Texas», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Texas», con sede in Cosenza, costituita in data 6 dicembre 1985 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 32300, registro società n. 5088, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2575/215848.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5188

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Venere 86», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Venere 86», con sede in Cosenza, costituita in data 6 marzo 1986 con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 10788, registro società n. 5279, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2629/218930.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5189

DECRETO 9 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cor Bonum», in Corigliano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Cor Bonum», con sede in Corigliano, costituita in data 27 marzo 1986 con atto notaio Antonio Borromeo, repertorio n. 9502, registro società n. 1552, tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 2639/219425.

Cosenza, 9 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5190

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marbella», in Lungro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Marbella», con sede in Lungro, costituita in data 4 agosto 1986 con atto notaio Gabriele Martino, repertorio n. 22947, registro società n. 1479, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2726/224316.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5191

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Piana di Sibari», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Piana di Sibari», con sede in Cassano Jonio, costituita in data 26 settembre 1970 con atto notaio Ludovico Placco, repertorio n. 16138, registro società n. 345, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 1098/112572.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5192

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Giuseppe Artigiano I», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «S. Giuseppe Artigiano I», con sede in Cosenza, costituita in data 13 aprile 1990 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 51463, registro società n. 7211, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3150/249066.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5193

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Collina», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Collina», con sede in Cosenza, costituita in data 26 maggio 1993 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 137709, registro società n. 8517, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3398/263775.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5194

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sagittario», in Amantea.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Sagittario», con sede in Amantea, costituita in data 25 febbraio 1987 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 37051, registro società n. 1825, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 2780/227307.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5195

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Villaggio Manfredi», in Morano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Villaggio Manfredi», con sede in Morano, costituita in data 23 giugno 1988 con atto notaio Di Chiara Giovanna, repertorio n. 7982, registro società n. 1862, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2899/236588.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5196

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Torre», in S. Nicola Arcella.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Torre», con sede in S. Nicola Arcella, costituita in data 26 ottobre 1988 con atto notaio Giovanni Lomonaco, repertorio n. 17568, registro società n. 2078, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 2928/238019.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5197

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Muoio Piccolo», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Muoio Piccolo», con sede in Cosenza, costituita in data 11 gennaio 1989 con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 27492, registro società n. 6775, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3038/243613.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5198

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Santo Spirito», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Santo Spirito», con sede in Cosenza, costituita in data 16 novembre 1989 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 49168, registro società n. 7005, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3093/245092.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5199

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arcobaleno 2000», in Guardia Piemontese.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Arcobaleno 2000», con sede in Guardia Piemontese, costituita in data 29 novembre 1991 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 120466, registro società n. 2605, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 3298/257752.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5200

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Laguna Blu», in Castrolibero.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Laguna Blu», con sede in Castrolibero, costituita in data 18 novembre 1992 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 31965, registro società n. 8382, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3371/262216.

Cosenza, 10 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5201

DECRETO 19 giugno 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 1ª;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) Soc. Coop. «Vigilanza e trasporto Ronda Lucana» a r.l., con sede Potenza, costituita per rogito notaio Simone Beatrice in data 18 maggio 1989, registro società n. 4424 del tribunale di Potenza;

2) Soc. Coop. «Nettuno - Centro di allevamento avicolo di Rionero», con sede in Rionero In V., costituita per rogito notaio Di Martino Salvatore in data 23 febbraio 1989, registro società n. 1633 del tribunale di Melfi;

3) Soc. Coop. «Pontedil lucana», con sede in Paterno, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 14 maggio 1983, registro società n. 2378 del tribunale di Potenza;

4) Soc. Coop. «Torre ardente», con sede a Lavello, costituita per rogito notaio Tribuzio Catello in data 21 gennaio 1982, registro società n. 897 del tribunale di Melfi;

5) Soc. Coop. «Arcobaleno», con sede a Melfi, costituita per rogito notaio Cestone Vincenzina in data 8 maggio 1989, registro società n. 1650 del tribunale di Melfi;

6) Soc. Coop. «Turistica alberghiera - Alto Bradano», con sede ad Acerenza, costituita per rogito notaio Polosa Sebastiano in data 4 maggio 1979, registro società n. 1600 del tribunale di Potenza;

7) Soc. Coop. «Sviluppo e società», con sede a Picerno, costituita per rogito notaio Gatti Luigi in data 20 gennaio 1984, registro società n. 2531 del tribunale di Potenza;

8) Soc. Coop. Risparmiatori venosini consumo «Riveco» a.r.l., con sede a Venosa, costituita per rogito notaio Zotta Domenico A. in data 1° aprile 1977, registro società n. 632 del tribunale di Melfi;

9) Soc. Coop. «Autotrasportatori Libertas», con sede a Melfi, costituita per rogito notaio Mauro Catarinella in data 10 aprile 1973, registro società n. 493 del tribunale di Melfi;

10) Soc. Coop. «Conf. Mar.», con sede a Maratea, costituita per rogito notaio Valeria Pansa in data 25 ottobre 1989, registro società n. 1300 del tribunale Lagonegro;

11) Soc. Coop. «Venere», con sede in S. Fele, costituita per rogito notaio Di Martino Salvatore in data 6 aprile 1989, registro società n. 4399 del tribunale di Potenza;

12) Soc. Coop. «Borgo Recoleta», con sede a Potenza, costituita per rogito notaio Antonio Polosa in data 10 marzo 1983, registro società n. 2349 del tribunale di Potenza;

13) Soc. Coop. «C.G.S. Cooperativa gestione servizi», con sede a Lauria, costituita per rogito notaio Franco Guarino in data 12 maggio 1986, registro società n. 887 del tribunale di Lagonegro;

14) Soc. Coop. «Società cooperativa di produzione e lavoro - C.A.P.P.OR.IM.», con sede a Potenza,

costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 24 febbraio 1983, registro società n. 2391 del tribunale di Potenza;

15) Soc. Coop. «La Mimosa», con sede a Paterno, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 8 febbraio 1983, registro società n. 2317 del tribunale di Potenza;

16) Soc. Coop. «Giuseppe Garibaldi», con sede a Ruoti-costituita per rogito notaio Giuseppe Sivilia in data 27 novembre 1949, registro società n. 293 del tribunale di Potenza;

17) Soc. Coop. «Confidi - C.I.E.B. - Consorzio regionale di garanzia collettiva fidi», con sede a Potenza, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 9 febbraio 1980, registro società n. 1721 del tribunale di Potenza;

18) Soc. Coop. «Cooperativa agricola Prato Verde», con sede a Filiano, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 10 aprile 1979, registro società n. 1616 del tribunale di Potenza;

19) Soc. Coop. «Vulture», con sede a Rionero in V., costituita per rogito notaio Consalvo Giuratrabocchetti in data 28 aprile 1978, registro società n. 681 del tribunale di Melfi;

20) Soc. Coop. «L'Antica Villa», con sede a Palazzo S. G., costituita per rogito notaio Giovanna Fucci in data 6 giugno 1989, registro società n. 1662 del tribunale di Melfi;

21) Soc. Coop. «Urano», con sede a Rionero In V., costituita per rogito notaio Salvatore Di Martino in data 8 marzo 1989, registro società n. 1634 del tribunale di Melfi;

22) Soc. Coop. «Lillino Sud», con sede a S. Angelo Le Fratte, costituita per rogito notaio Giovanni Giuliani in data 12 ottobre 1987, registro società n. 3925 del tribunale di Potenza;

23) Soc. Coop. «Asterix», con sede a Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 18 maggio 1984, registro Società n. 2601 del tribunale di Potenza;

24) Soc. Coop. «Soc. coop. C.A.L.F. - Cooperativa agricola lavorativa forestale», con sede a Calvello, costituita per rogito notaio Domenico A. Zotta in data 2 febbraio 1985, registro società n. 2843 del tribunale di Potenza;

25) Soc. Coop. «Odissea», con sede a Muro Lucano, costituita per rogito notaio Vincenzina Cestone in data 14 giugno 1990, registro società n. 4767 del tribunale di Potenza;

26) Soc. Coop. «S. Vito», con sede a Banzi, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 19 novembre 1988, registro società n. 4242 del tribunale di Potenza;

27) Soc. Coop. «Libertà e lavoro», con sede a Muro Lucano, costituita per rogito notaio Beatrice Simone in data 16 novembre 1988, registro società n. 4244 del tribunale di Potenza;

28) Soc. Coop. «Fiordigrano», con sede a S. Fele, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 1° febbraio 1989, registro società n. 4317 del tribunale di Potenza;

29) Soc. Coop. «Cosud», con sede a Melfi, costituita per rogito notaio Angelo Dorsa in data 27 aprile 1979, registro società n. 738 del tribunale di Melfi;

30) Soc. Coop. «Società agricola dell'Appennino Meridionale», con sede a Laurenzana, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 29 marzo 1977, registro società n. 1380 del tribunale di Potenza;

31) Soc. Coop. «Agricola grumentina», con sede a Grumento Nova, costituita per rogito notaio Libero De Bellis in data 17 febbraio 1977, registro società n. 1391 del tribunale di Potenza;

32) Consorzio lucano cooperative di abitazione «Clucab», con sede a Lauria, costituita per rogito notaio Giovanni De Monte in data 13 ottobre 1971, registro società n. 125 del tribunale di Lagonegro;

33) Soc. Coop. «La Moderna», con sede a Muro Lucano, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 29 marzo 1982, registro società n. 2115 del tribunale di Potenza;

34) Soc. Coop. «Salvia tappeti», con sede a Savoia di Lucania, costituita per rogito notaio Giuliano Scardaccione in data 7 novembre 1980, registro società n. 1787 del tribunale di Potenza;

35) Soc. Coop. «Confezioni Laurenzana», con sede a Laurenzana, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 2 gennaio 1980, registro società n. 1688 del tribunale di Potenza;

36) Soc. Coop. «Marte», con sede a Lavello, costituita per rogito notaio Ornella del Gaudio in data 17 febbraio 1989, registro società n. 1647 del tribunale di Melfi;

37) Soc. Coop. «Zootecnica agricola burgentina», con sede a Brienza, costituita per rogito notaio Bianca Perri Pedio in data 16 giugno 1979, registro società n. 1633 del tribunale di Potenza;

38) Soc. Coop. «Montagna S. Croce», con sede a Bella, costituita per rogito notaio Giuliano Scardaccione in data 13 ottobre 1980, registro società n. 1824 del tribunale di Potenza;

39) Soc. Coop. «L'Agricola tolvese», con sede a Tolve, costituita per rogito notaio Errico Alifano in data 2 febbraio 1979, registro società n. 1560 del tribunale di Potenza;

40) Soc. Coop. «Per la vita», con sede a Melfi, costituita per rogito notaio Vincenzina Cestone in data 1° marzo 1990, registro società n. 1763 del tribunale di Melfi;

41) Soc. Coop. «Faggio», con sede a Francavilla S.S., costituita per rogito notaio Franco Guarino in data 27 gennaio 1990, registro società n. 1331 del tribunale di Lagonegro;

42) Soc. Coop. «Co.Bar.T.», con sede a Latronico, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 11 dicembre 1987, registro società n. 1089 del tribunale di Lagonegro;

43) Soc. Coop. «4 F. Soc. Coop. S.r.l.», con sede a Banzi, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 16 aprile 1988, registro società n. 4058 del tribunale di Potenza;

44) Soc. Coop. «Centro Stampa Unioncoop - Centro per l'informazione e la documentazione cooperativa socio economica ed agricola Soc. coop. S.r.l.», con sede a Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 28 dicembre 1981, registro società n. 2076 del tribunale di Potenza;

45) Soc. Coop. «La Perla», con sede a Marsiconuovo, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 25 luglio 1991, registro società n. 5148 del tribunale di Potenza;

46) Soc. Coop. «Inforgreen», con sede Viggiano, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 25 novembre 1989, registro società n. 4569 del tribunale di Potenza;

47) Soc. Coop. «Mario Gioia», con sede a Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 22 agosto 1989, registro società n. 4545 del tribunale di Potenza;

48) Soc. Coop. «Weekend Soc. coop. S.r.l.», con sede a Lagonegro, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 20 gennaio 1988, registro società n. 1111 del tribunale di Lagonegro;

49) Soc. Coop. «Coop. Micron C», con sede a Potenza, costituita per rogito notaio Giovanni Giuliani in data 18 ottobre 1985, registro società n. 3081 del tribunale di Potenza;

50) Soc. Coop. «Vigilanza e trasporto Paolo Petrone», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Beatrice Dimone in data 18 maggio 1989, registro società n. 4423 del tribunale di Potenza;

51) Soc. Coop. «Cast cooperativa autolinee e sviluppo turistico», con sede Senise, costituita per rogito notaio Concetta Adriana della Ratta in data 30 maggio 1985, registro società n. 750 del tribunale di Lagonegro;

52) Soc. Coop. «Associazione cooperazione sociale UIL - Regione Basilicata Consorzio cooperativo a r.l.», con sede a Potenza, costituito per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 5 giugno 1984, Registro società n. 2628 del tribunale di Potenza;

53) Soc. Coop. «Cooperativa intercomunale sviluppo meccanizzazione associata - C.I.S.M.A.», con sede a Lavello, costituita per rogito notaio Nicola Persico in data 30 maggio 1975, registro società n. 550 del tribunale di Melfi;

54) Soc. Coop. «Zootecnica Oppidana soc. coop. a r.l.», con sede a Oppido Lucano, costituita per rogito notaio Antonio Polosa in data 15 marzo 1989, registro società n. 4342 del tribunale di Potenza;

55) Soc. Coop. «Società cooperativa artigianale del Melandro a r.l.», con sede a Brienza, costituita per rogito notaio Guido Ricotti in data 9 settembre 1981, registro società n. 1952 del tribunale di Potenza;

56) Soc. Coop. «Zootecnica Val d'Agri», con sede a Grumento Nova, costituita per rogito notaio Antonio Polosa in data 28 maggio 1981, registro società n. 1923 del tribunale di Potenza;

57) Soc. Coop. «L'Oasi», con sede a Savoia di Lucania, costituita per rogito notaio Loredana Grimaldi in data 3 novembre 1989, registro società n. 4589 del tribunale di Potenza;

58) Soc. Coop. «Novatex», con sede a Melfi, costituita per rogito notaio Vincenzina Cestone in data 11 gennaio 1990, registro società n. 1729 del tribunale di Melfi;

59) Soc. Coop. «Cooperativa avicola Oppido Lucano», con sede a Oppido Lucano, costituita per rogito notaio Bianca Perri Pedio in data 22 giugno 1986, registro società n. 3394 del tribunale di Potenza;

60) Soc. Coop. «Radio TV Bella», con sede a Bella, costituita per rogito notaio Loredana Grimaldi in data 26 novembre 1986, registro società n. 3526 del tribunale di Potenza;

61) Soc. Coop. «S. Nicola», con sede a Marsiconuovo, costituita per rogito notaio Beatrice Simone in data 28 novembre 1989, registro società n. 4591 del tribunale di Potenza;

62) Soc. Coop. «Cooperativa agricola Val D'Agri», con sede a S. Arcangelo, costituita per rogito notaio Adele Malatesta Laurini in data 15 novembre 1985, registro società n. 820 del tribunale di Lagonegro;

63) Soc. Coop. «N.C.L. Nuove confezioni lagonegresi», con sede a Lagonegro, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 3 aprile 1987, registro società n. 1016 del tribunale di Lagonegro;

64) Soc. Coop. «Soc. coop. Elite 2000», con sede ad Abriola, Costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 29 ottobre 1990, registro società n. 4864 del tribunale di Potenza;

65) Soc. Coop. «Cooperativa agricola Primavera 90», con sede a Grumento Nova, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 3 marzo 1990, registro società n. 4698 del tribunale di Potenza;

66) Soc. Coop. «Cooperativa di produzione e lavoro Co.Se.Ge. S.r.l.», con sede a Rionero in V., costituita per rogito notaio Salvatore di Martino in data 24 ottobre 1985, registro società n. 1239 del tribunale di Melfi;

Potenza, 19 giugno 1997

Il dirigente: RANDAZZO

97A5149

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 giugno 1997.

Revisione dei presidi medico-chirurgici contenenti cloruro di metilene.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regio decreto n. 3112 del 6 dicembre 1928 recante il regolamento per l'esecuzione della legge n. 1070 del 30 giugno 1927 contenente disposizioni varie in materia di sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 13 marzo 1986, recante il regolamento di esecuzione del predetto art. 189;

Considerato il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità che in data 23 ottobre 1996 ha proposto il ritiro dal mercato di due presidi medico-chirurgici contenenti come solvente il cloruro di metilene in concentrazione superiore all'1%, ritenendo che ciò rappresentasse un'elevata tossicità, soprattutto per preparati insetticidi da utilizzare in ambiente domestico;

Considerato altresì che nella medesima seduta del Consiglio superiore di sanità si è auspicata una revisione di tutti i presidi medico-chirurgici esistenti in commercio contenenti come solvente il cloruro di metilene;

Rilevata la difficoltà di individuare tutti i presidi medico-chirurgici da utilizzare in ambiente domestico contenenti come solvente il cloruro di metilene;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono sottoposti a revisione da parte del Ministero della sanità tutti i presidi medico-chirurgici contenenti cloruro di metilene.

Art. 2.

1. Tutte le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti cloruro di metilene devono darne comunicazione al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio cosmetici, prodotti da erboristeria, presidi chimico (biocidi) e diagnostici in vitro - Viale Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma-Eur, entro trenta giorni dalla data di pubblicaizone del presente decreto.

2. Le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 devono contenere le seguenti informazioni: nome della società, titolare A.I.C., nome del presidio, numero di registrazione, contenuto percentuale di cloruro di metilene, eventuale proposta di sostituzione di tale solvente, etichetta con la quale il prodotto è attualmente commercializzato e nuova etichetta conforme al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1997

Il Ministro: BINDI

97A5249

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del centenario dell'inaugurazione del Teatro Massimo di Palermo, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, integrato con decreto del Presidene della Repubblica 29 gennaio 1997 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del centenario dell'inaugurazione del Teatro Massimo di Palermo;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo del centenario dell'inaugurazione del Teatro Massimo di Palermo, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura un'immagine esterna del Teatro inserita al centro di una locandina del 1901, con la scritta «TEATRO MASSIMO PALERMO», che pubblicizzava la prima rappresentazione dell'opera Tosca, a Palermo.

Completano il francobollo il valore «800» e la scritta «ITALIA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5138

DECRETO 10 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della X edizione del Salone del libro di Torino, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1997, integrato con decreto del Presidene della Repubblica 29 gennaio 1997 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della X edizione del Salone del libro di Torino;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nall'anno 1997, un francobollo celebrativo della X edizione del Salone del libro di Torino, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il pavimento, in marmi di vari colori, di un immaginario salone a struttura di esagono, sui cui lati fanno corona libri entro i quali si aprono accessi. Uno dei libri si distingue dagli altri per il suo diverso colore dominante, l'azzurro, e riprende il tradizionale logo del Salone. Completano il francobollo la leggenda «X SALONE DEL LIBRO TORINO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5139

DECRETO 10 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera di Roma, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo, appartenente alal serie anzidetta, alla Fiera di Roma;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nall'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera di Roma, nel valore di L. 800.

Il francobollo e stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼; colori quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, sulla sinistra, il Palazzo della Civiltà del Lavoro nel quartiere EUR di Roma e, sulla destra, in alto il logo della «FIERA DI ROMA» e in basso alcuni padiglioni espositivi della Fiera. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5140

DECRETO 10 giugno 1997.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Ravenna, Formia, Positano e Acireale, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola alle seguenti località turistiche: uno a Ravenna, uno a Formia (Latina), uno a Positano (Salerno) e uno a Acireale (Catania);

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Ravenna, a Formia (Latina), a Positano (Salerno) e a Acireale (Catania), nel valore di L. 800 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: policromia più oro; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Ciascuna vignetta riproduce, insieme ad un elemento principale, ulteriori elementi illustrativi delle specifiche realtà. La vignetta dedicata a Ravenna riproduce la Basilica di S. Vitale (sec. VI); sulla sinistra, dall'alto in basso, figurano lo stemma della città, uno scorcio paesaggistico con pini ed un particolare di uno dei mosaici del Mausoleo di Galla Placidia (sec. V). La vignetta dedicata a Formia riproduce il sepolcro detto «Tomba di Cicerone», una immagine di Marco Tullio Cicerone che in quella località fu ucciso e scorci paesaggistici del luogo; in alto a sinistra figura lo stemma della città. La vignetta dedicata a Positano riproduce la Collegiata di S. Maria Assunta (sec. XIII) vista dal mare; sulla sinistra, dall'alto in basso, figurano lo stemma della città; un limone; una scala in pietra, tipica della struttura del borgo e una statua di leone in ferro. La vignetta dedicata a Acireale riproduce la settecentesca Chiesa di S. Sebastiano; sulla sinistra, dall'alto in basso, figurano lo stemma della città, i resti del complesso termale romano di Santa Venera al Pozzo e uno scorcio di scogliera della Timpa. Su ogni valore è inoltre raffigurato, in alto, un bastone dorato che sostiene due festoni che incorniciano ai lati ciascuna vignetta con differenti colori. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «RAVENNA», «FORMIA», «POSITANO» e «ACIREALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5141

DECRETO 10 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Duomo di Orvieto, nel valore di L. 450.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nello stesso anno, un altro francobollo, appartenente alla serie anzidetta da dedicare al Duomo di Orvieto;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Duomo di Orvieto, nel valore di L. 450.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il Duomo di Orvieto, capolavoro dell'arte gotica del senese Lorenzo Maitani e di altri architetti e sculturi, celebre per la meravigliosa facciata e per gli affreschi di Luca Signorelli. Completano il francobollo la leggenda «DUOMO DI ORVIETO», la scritta «ITALIA» ed il valore «450».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5142

DECRETO 10 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo di Paola Ruffo di Calabria, Regina del Belgio, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi di Paola Ruffo di Calabria, Regina del Belgio;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo di Paola Ruffo di Calabria, Regina del Belgio, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce l'immagine della Sovrana del Belgio e, sullo sfondo, una veduta di Castel Sant'Angelo in Roma. Completano il francobollo la leggenda «PAOLA RUFFO DI CALABRIA REGINA DEI BELGI», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5143

DECRETO 10 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del V centenario della consacrazione della Certosa di Pavia, nel valore di L. 1.000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1997, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del V centenario della consacrazione della Certosa di Pavia;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo del V centenario della consacrazione della Certosa di Pavia, nel valore di L. 1.000.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la Certosa di Pavia (secc. XIV - XV) dalla parte del Chiostro piccolo e, in alto a sinistra, un particolare delle terrecotte dello stesso Chiostro. Completano il francobollo la leggenda «V CENTENARIO CONSACRAZIONE CERTOSA DI PAVIA», la scritta «ITALIA» e il valore «1000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5144

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 giugno 1997.

Statizzazione quale strada stradale n. 502 della variante esterna all'abitato del comune di Serrapetrona e declassificazione a strada comunale del tratto sotteso di detta strada statale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dimissione di strade o di singoli tronchi, su proposta dei compartimenti ANAS competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Vista la delibera n. 7 del 24 gennaio 1992 del consiglio comunale di Serrapetrona (Macerata) con la quale è stata richiesta la statizzazione della variante esterna all'abitato omonimo realizzata dallo stesso comune, alla s.s. n. 502 «Di Cingoli» tra il km 52 + 800 e il km 53 + 809, con conseguente declassificazione del tratto sotteso di s.s. n. 502;

Visto il voto n. 1257 del 16 marzo 1993 con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso il proprio parere favorevole alla statizzazione di detta strada ed alla declassificazione del corrispondente tratto a strada comunale;

Visto il voto n. 86 reso nell'adunanza del 19 marzo 1997 dalle sezione riunite quinte e sesta del Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso al riguardo parere favorevole formulando al contempo la raccomandazione che siano oggetto di studio i punti di innesto della nuova arteria con la attuale s.s. n. 502;

Decreta:

La strada esterna all'abitato di Serrapetrona (Macerata), estesa m 631, costruita dal comune omonimo è classificata statale quale variante al tratto corrispondente di s.s. n. 502.

Il tratto di s.s. n. 502 compreso tra il km 52 + 800 e il km 53 + 809, estesa m 1009, è declassificato e consegnato al comune di Serrapetrona che ha fatto richiesta.

La s s. n. 502 conserva inalterati i capisaldi di itinerario riducendo l'estesa in km 63 + 879.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

Il Ministro: COSTA

97A5118

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1997

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 5, punto 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto lo statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni, ai sensi della legge numero 168/1989;

Visto l'art. 5, punto 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1997 e 29 aprile 1997;

Visto il protocollo d'intesa per la realizzazione del secondo polo del Politecnico di Milano alla Bovisa, stipulato il 25 febbraio 1997;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 5 maggio 1997 e 9 giugno 1997;

Visti i decreti rettorali n. 189/AG del 30 maggio 1997 e n. 193/AG del 10 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Politecnico di Milano è istituita la facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, con i sottoindicati corsi di laurea e corsi di diploma universitari:

Corsi di laurea:

corso di laurea in ingegneria aerospaziale;

corso di laurea in ingegneria meccanica con gli indirizzi «Costruzioni» e «Veicoli terrestri»;

Corsi di diploma universitari:

corso di diploma universitario in ingegneria aerospaziale;

corso di diploma universitario in ingegneria meccanica.

Art. 2.

La dotazione organica, all'insediamento della facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, è costituita da:

19 professori di prima fascia;

19 professori di seconda fascia;

22 ricercatori;

di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

È costituita la facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa di cui fanno parte tutti i professori di ruolo e i ricercatori attualmente in servizio la cui dotazione è definita dal precedente art. 2.

Art. 4.

In prima applicazione, in attesa dell'espletamento delle elezioni degli studenti e della nomina dei ricercatori, ai sensi dell'art. III.3.2 dello statuto del Politecnico di Milano, il consiglio di facoltà è costituito dai professori di prima e seconda fascia.

Art. 5.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitari di cui all'art. 1, sino all'entrata in vigore del regolamento didattico d'ateneo sono quelli già previsti, per gli stessi corsi della facoltà di ingegneria di Milano, nello statuto del Politecnico.

Art. 6.

È compito del decano della facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa convocare il Consiglio della facoltà per l'elezione del preside.

Art. 7.

Accertato che i trasferimenti dei professori e ricercatori, in base alla normativa vigente, decorrono dal 1° novembre, tuttavia, ai fini degli immediati adempimenti previsti da parte della facoltà testé costituita, nel superiore interesse degli studi, è inteso che l'attività istituzionale dei professori e ricercatori viene svolta con decorrenza immediata.

Inoltre, data la necessità di assicurare continuità didattica alle iniziative già avviate, vengono delegate, dalla data del presente decreto, al consiglio di facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa ed al preside eletto, tutte le funzioni di pertinenza della facoltà e del preside di facoltà.

Milano, 10 giugno 1997

Il rettore: DE MAIO

##ALLEGATO

FACOLTÀ DI INGEGNERIA MILANO-BOVISA

Dotazione organica all'insediamento della facoltà

PROFESSORI DI PRIMA FASCIA

N P	Dip	S S D	Cognome e nome	Qualifica	Facolta
1	MAT	A01C	Alessandrini Lucia	RO	Bvi
2	MEC	I13X	Balbi Mario	RO	Bvi
3	MEC	I08A	Belloni Giulio	RO	Bvi
4	MEC	I09X	Biggioggero Gianfrancesco	RO	Bvi
5	AER	I02A	Borri Marco	RO	Bvi
6	AER	I02B	Caprile Carlo	RO	Bvi
7	MEC	I08A	Clerici Paolo	RO	Bvi
8	MEC	I07X	Diana Giorgio	RO	Bvi
9	MEC	I08C	Doniselli Carlo	RO	Bvi
10	AER	I02A	Ercoli Finzi Amalia	RO	Bvi
11	MEC	I06X	Falco Marzio	RO	Bvi
12	AER	I02B	Giavotto Vittorio	RO	Bvi
13	AER	I03X	Luchini Paolo	RO	Bvi
14	AER	I02B	Mantegazza Paolo	RO	Bvi
15	ENG	I04B	Osnaghi Carlo	RO	Bvi
16	AER	I02C	Puccinelli Luigi	RO	Bvi
17	MAT	A02A	Serapioni Raul	RO	Bvi
18	MEC	I08A	Sirtori Sergio	RO	Bvi
19	ENG	I05A	Sotgia Giorgio	RO	Bvi

PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

N P	Dip	S S D	Cognome e nome	Qualifica	Facolta
1	AER	I03X	Baron Arturo	RA	Bvi
2	AER	I02A	Bernelli Zazzera Franco	RA	Bvi
3	MEC	I07X	Cheli Federico	RA	Bvi
4	ENG	I04A	Coghe Aldo	RA	Bvi
5	MEC	I07X	Curami Andrea	RA	Bvi
6	MEC	I08C	Davoli Piermaria	RA	Bvi
7	AER	I03X	De Ponte Sergio	RA	Bvi
8	ELN	K05A	Distante Fausto	RA	Bvi
9	MAT	A03X	Frezzotti Aldo	RA	Bvi
10	ENG	I04A	Galfetti Luciano	RA	Bvi
11	CHI	C06X	Ganazzoli Fabio	RA	Bvi
12	MEC	I09X	Girotti Ambrogio	RA	Bvi
13	AER	I02B	Lanz Massimiliano	RA	Bvi
14	MEC	I11X	Marcolli Carlo Felice	RA	Bvi
15	MEC	I08A	Matteazzi Silvio	RA	Bvi
16	DIS	H07A	Perego Umberto	RA	Bvi
17	AER	I02A	Picardi Renato	RA	Bvi
18	AER	I02B	Salvioni Luigi	RA	Bvi
19	CHI	C06X	Ticozzi Calimero	RA	Bvi

RICERCATORI

N P	Dip	S S D	Cognome e nome	Qualifica	Facolta
1	AER	I02B	Anghileri Marco	RI	Bvi
2	MEC	I08A	Beretta Stefano	RI	Bvi
3	AER	I02B	Bindolino Giampiero	RI	Bvi
4	MEC	I11X	Bonfioli Mario	RI	Bvi
5	AER	I02A	Bottasso Carlo Luigi	RI	Bvi
6	MEC	I07X	Bruni Stefano	RI	Bvi
7	AER	I02B	Cardani Cesare	RI	Bvi
8	MEC	I06X	Cigada Alfredo	RI	Bvi
9	ENG	I04B	Cozzi Fabio	RI	Bvi
10	AER	I02C	Folchini Alberto	RI	Bvi
11	AER	I02B	Ghiringhelli Gianluca	RI	Bvi
12	MEC	I08A	Giglio Marco	RI	Bvi
13	MEC	I08A	Gorla Carlo	RI	Bvi
14	MEC	I08C	Mastinu Giampiero	RI	Bvi
15	ENG	H07A	Perotti Matteo	RI	Bvi
16	AER	I03X	Quadrio Maurizio	RI	Bvi
17	AER	I02B	Ricci Sergio	RI	Bvi
18	AER	I02B	Sala Giuseppe	RI	Bvi
19	MAT	A03X	Sgarra Carlo	RI	Bvi
20	MEC	I09X	Viganò Roberto	RI	Bvi
21	AER	I03X	Vigevano Luigi	RI	Bvi
22	MEC	I07X	Zasso Alberto	RI	Bvi

97A5068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, firmato a Roma il 25 novembre 1991.

Il giorno 28 maggio 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, firmato a Roma il 25 novembre 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 12 aprile 1995, n. 128, pubblicata nel supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995.

In conformità all'art. 15, il trattato è entrato in vigore il giorno 28 maggio 1997.

97A5222

Rideterminazione della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Hong Kong

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Hong Kong (Repubblica popolare cinese) è così determinata a decorrere dal 1° luglio 1996: la Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1997

Il Ministro. DINI

97A5223

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'Associazione «Centro europeo di studi normanni», in Ariano Irpino

Con decreto ministeriale del 16 giugno 1997, l'Associazione «Centro europeo di studi normanni», con sede in Ariano Irpino (Avellino), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto in parola del 30 maggio 1997, n. di rep. 8384/24813, a rogito del notaio Antonio De Feo.

97A5230

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1997, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera di guerra della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

«Nel corso di oltre un secolo, dando prova di elevatissima professionalità, di eccezionale abnegazione e di encomiabile spirito di sacrificio, il servizio navale della Guardia di finanza operava con uomini e mezzi in acque territoriali ed internazionali, prodigandosi con grande coraggio e sprezzo del pericolo dei compiti di polizia finanziaria, marittima, di assistenza e di soccorso Gli innumerevoli atti di valore e di solidarietà umana, spinti spesso sino all'estremo sacrificio, sono preclara testimonianza dell'incondizionato impegno profuso e hanno suscitato ancora una volta l'ammirazione e la gratitudine della Patria». — 1862-1997 Territorio nazionale ed estero.

97A5231

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 26 novembre 1996, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valore civile al signor Paolo Bellavia per l'azione coraggiosa sottoindicata:

«Con non comune altruismo e spirito di abnegazione, si gettava nelle gelide acque del fiume Po per trarre in salvo un uomo anziano che vi era scivolato, prodigandosi poi per rianimarlo». — 8 marzo 1994 - Torino.

97A5232

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Giovanni Conti e Teresitta Udella», in Genova

Con decreto ministeriale 3 marzo 1997 è riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione «Giovanni Conti e Teresitta Udella», con sede in Genova, e contestualmente è approvato il relativo statuto composto di sette articoli, debitamente vistato.

97A5233

Modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, in Genova

Con decreto ministeriale 28 aprile 1997 sono approvate le modificazioni allo statuto sociale dell'Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, con sede in Genova, deliberato dall'assemblea straordinaria della associazione stessa con verbale 6 dicembre 1994, redatto a rogito dott. Paolo Benetti, notaio in Genova, n. di rep. 17.569.

97A5234

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n 800 F I/D/R.M.6-95/D79 del 26 giugno 1997

LEUCOTROFINA

N AIC	Confezioni
021599028	im 10 fiale 2 ml
021599030	im 6 fiale 4 ml
021599042	im 10 fiale 4 ml
021599055	5 flaconi orali 15 ml
021599067	sciroppo 100 ml
021599079	10 flaconcini orali 15 ml
021599081	10 capsule 80 mg

Ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l.

TP1

N AIC	Confezioni
024029011	im 1f. 10 mg + f. 2 ml
024029023	im 1f. 25 mg + f 2 ml
024029035	im 1f. 50 mg. + f. 2 ml
024029047	1 fiale liof. 70 mg. + 1 f. solv.

Ditta Ind Farmac. Serono S.p.a.

Motivazione revoca ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in quanto trattasi di farmaci per i quali, oltre a confermarsi la mancanza di efficacia, si ribadisce il rischio di BSE legato all'estrazione del principio attivo dal timo di origine bovina

Decorrenza degli effetti per ritiro dal commercio: il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*

97A5267

Autorizzazioni alla commercializzazione in ambito regionale di specie di funghi freschi

Con deliberazione n. 1211 del 25 marzo 1997 la giunta regionale Puglia ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione Puglia

Regione Puglia

Nome scientifico			
Pleurotus Nebrodensis		"c"	"s"
Russula Delica			"s"
Russula Virescens			"s"
Russula Cyanoxantha			"s"
Lactarius Sanguifluus			"s"
Hydnum Erynaceum	(sin. Dryodon Erynaceum)	"c"	"s"
Hydnum Coralloides	(sin. Dryodon Coralloides)	"c"	"s"
Flammulina Velutipes	(sin. Collybia Velupites)	"c"	"s"
Pleurotus Eryngii	Var. Ferulae		

"c" = Coltivato
"s" = Spontaneo

Con deliberazione n. 66-17092 del 3 marzo 1997 la giunga regionale Piemonte ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 n 376, con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione Piemonte:

Regione Piemonte

Nome scientifico	Nome volgare	Nome locale
Fistulina hepatica (Sch.: Fr.) Fr.	Lingua di bue	Lenga
Grifola frondosa (Dicks.: Fr) S. F. Gray (=Polyporus frondosus)	Fungo Imperiale, Griffo, Griffone	Agnelin, Barbisin, Grifun Suta, Urium
Hygrophorus penarius Fr.	Lardello bianco	—
Hygrophorus russula (Sch.: Fr) Quèl	Lardaiolo, Lardello Rosso	Brindur
Lactarius Pers. (gruppo Dapetes, tutte le specie)	Agarici deliziosi Lapacendri buoni, Sanguinelli	Sanguign Trun
Lyophyllum dacastes (Fr.: Fr.) Sing (=L. aggregatum)	Agarico aggregato	Castagnè, Dandarin
Russula aurea Pers. (=R. aurata)	Colombina dorata Rossola aurata	Culombina
Russula cyanoxantha (Sch.) Fr. e sue fo./var.	Colombina maggiore Rossola viola	Culombina
Russula virescens (Sch.) Fr.	Colombina verde, Rossola verde, Verdone	Culombina
Suillus grevillei (Klat.) Sing. (=Boletus elegans)	Laricino, Pinuzzo dei larici	Giaun'd pin Laricin Piseirin, Bulè
Scutiger pes-caprae (Pers.: Fr.) Bondz. et Sing. (= Polyporus pes-caprae)	Lingua di brughiera, Piede di capra	Bruei, Lenga neira

97A5235

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 10 ottobre 1995, modificato con successivo decreto distrettuale 22 ottobre 1996 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630 °C, denominata «Virauda II», nel comune di Lozzolo (provincia di Vercelli) è stata trasferita alla società Fondat S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Novara (Novara), piazza Martiri della Libertà n. 4.

Con decreto distrettuale 14 giugno 1996, modificato con successivo decreto distrettuale 14 marzo 1997, è stata accordata alla società Fondat S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Novara (Novara), piazza Martiri della Libertà n. 4, la ridelimitazione della concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630 °C, argilla per porcellana e terraglia forte, fedspato denòminata «Virauda cava grande» in comune di Lozzolo e Roasio (provincia di Vercelli).

97A5236

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «BSG - Beni stabili gestioni - Società fiduciaria S.p.a.», in Roma.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1997 la società «BSG - Beni stabili gestioni - Società fiduciaria S.p.a», con sede legale in Roma, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

97A5237

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° luglio 1997

Dollaro USA	1697,51
ECU	1912,58
Marco tedesco	972,79
Franco francese	288,64
Lira sterlina	2824,66
Fiorino olandese	864,31
Franco belga	47,150
Peseta spagnola	11,513
Corona danese	255,55
Lira irlandese	2571,22
Dracma greca	6,180
Escudo portoghese	9,634
Dollaro canadese	1229,55
Yen giapponese	14,765
Franco svizzero	1160,69
Scellino austriaco	138,24
Corona norvegese	232,03
Corona svedese	219,25
Marco finlandese	326,44
Dollaro australiano	1276,53

97A5324

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo alla presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life Ambiente» per l'annualità 1998.

Con decreto in data 23 giugno 1997 il Ministro dell'ambiente ha ritenuto di fissare la data di presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life Ambiente» per l'annualità 1998

Le proposte dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente ufficio di Gabinetto entro il 30 novembre 1997 nell'osservanza delle istruzioni specificate nell'opuscolo informativo all'uopo predisposto. Il menzionato opuscolo è disponibile presso il Ministero dell'ambiente, piazza Venezia, 11, Roma, o può essere acquisito tramite internet al seguente indirizzo http. // europa. eu int/en/comm/dg 11/envproj/env/life.htm

97A5238

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1996.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1997, n. 479, è stata affidata al Centro sviluppo materiale S.p.a - Roma l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n 5 «Sviluppo di lamierini metallici rivestiti e delle relative tecnologie di trasformazione» per un importo complessivo di 12.000 milioni di lire — di cui 11 000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1 000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p a provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984

97A5224

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 1995 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1997, n 469, è stata affidata alla Fiat Auto S p.a - Torino l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 2 «Metodologie e sistemi di controllo dell'affidabilità e dello stato di manutenzione degli autoveicoli» per un importo complessivo di 10 700 milioni di lire — di cui 10 000 milioni di lire per le attività di ricerca e 700 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi

L'Istituto mobiliare italiano S.p a provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A5225

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie, a seguito del decreto ministeriale 29 aprile 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1997, n. 505, è stata affidata al Consorzio CO RI TECNO - Brindisi l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n 6 «Metodologie di progetto, tecniche e prodotti per l'adeguamento funzionale di edifici ad uso collettivo» per un importo complessivo di 8 000 milioni di lire - di cui 7.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 36 mesi

L'Istituto mobiliare italiano S p a provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriale 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984

97A5226

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferente al Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1996.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1997, n 465, è stata affidata al Consorzio Mobile 2000 - Rimini l'esecuzione contratto di ricerca, entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n 7 «Sistema integrato per la progettazione e produzione di prodotti in legno» per un importo complessivo di 11.907,34 milioni di lire — di cui 10 848,3 milioni di lire per le attività di ricerca e 1 059,04 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriale 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A5227

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferente al Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, a seguito del decreto ministeriale 19 gennaio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1996.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1997, n. 480, è stata affidata al Centro Ricerche Fiat S.C.p.a - Orbassano (Torino) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n 10 «Sistema per la verifica di producibilità» per un importo complessivo di 11 398,976 milioni di lire - di cui 10 498,990 milioni di lire per le attività di ricerca e 899,986 milioni di lire per le attività di formazione e nel tempo di 36 mesi

L'Istituto mobiliare italiano S p.a provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriale 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984

97A5228

Affidamenti con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1995 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1997, n. 467, è stata affidata al Consorzio Ecotint - Luisago (Como) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 14 «Tintura con tecnologie non convenzionali» per un importo complessivo di 7.300 milioni di lire — di cui 6.580 milioni di lire per le attività di ricerca e 720 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1997, n. 466, è stata affidata alla Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figlio S.p.a - Valdagno VI l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 1 «Sistemi innovativi per la filatura di fibre discontinue» per un importo complessivo di 9.900 milioni di lire — di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 900 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1997, n 469, è stata affidata al Consorzio Novafibre - Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 7 «Prodotti tessili per abbigliamento con caratteristiche innovative» per un importo complessivo di 4.700 milioni di lire — di cui 4.300 milioni di lire per le attività di ricerca e 400 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1997, n. 504, è stata affidata al Consorzio per l'automazione tessile C.A T. - Valdagno VI l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 2 «Sistemi innovativi per il processo di tessitura ortogonale» per un importo complessivo di 7.800 milioni di lire — di cui 7.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriale 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A5229

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Messina 27 marzo 1997 concernente: «Modificazione allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1997)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 32, seconda colonna, all'art. 148, comma 1, quarto rigo, dove è scritto: «... le attività sono articolate in lezioni teoriche, *studi* clinico guidato, ...», leggasi: «... le attività sono articolate in lezioni teoriche, *studio* clinico guidato, ...»;

a pag. 32, seconda colonna, all'art. 148, comma 7, primo rigo, dove è scritto: «Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di *docente* universitario: ...», leggasi: «Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di *diploma* universitario: ...»;

a pag. 33, prima colonna, tabella A, al 1° Anno - II semestre, dove è scritto: «Area B - Anatomo-fisiologia e scienze della comunicazione *applicata* alla logopedia (crediti 7.0)», leggasi: «Area B - Anatomo-fisiologia e scienze della comunicazione *applicate* alla logopedia (crediti 7.0);

a pag. 37, seconda colonna, all'art. 152, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «Il corso è suddiviso in cicli convenzionali *(semestrali)*; ...», leggasi: «Il corso è suddiviso in cicli convenzionali *(semestri)*; ...;

a pag. 37, all'art. 152, seconda colonna, comma 3, primo rigo, dove è scritto: «L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali oltre 600 dedicate ...», leggasi: «L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali *non* oltre 600 dedicate ...»;

sempre a pag. 37, seconda colonna, art. 152, comma 6, nono rigo, dove è scritto: «... per *educazione* ed addestrare il soggetto ...», leggasi: «... per *educare* ed addestrare il soggetto ...»;

a pag. 39, prima colonna, tabella A, al 3° Anno - I semestre, alla fine della voce «Obiettivo», dove è scritto: «... audiologia.», leggasi: «... audiologia *industriale*.»;

a pag. 39, prima colonna, tabella A, al 3° Anno - II semestre, alla voce «settori del punto E 1.», dove è scritto: «settori: I26A Bioingegneria meccanica, *K10* Misure elettriche ed elettroniche;», leggasi: «settori I26A Bioingegneria meccanica, *K10X* Misure elettriche ed elettroniche;»;

a pag. 39, seconda colonna, tabella A, al 3° Anno - II semestre, alla voce «settori del punto E3.», dove è scritto: «settori: F15B Audiologia, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, *I22A* Bioingegneria meccanica;», leggasi: «settori: F15B Audiologia, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, *I26A* Bioingegneria meccanica;»;

a pag. 39, seconda colonna, tabella B, terzo rigo, dove è scritto: «... (D.M. 14 settembre 1994, n. *558*), ...», leggasi «... (D.M. 14 settembre 1994, n. *668*), ...»;

a pag. 39, seconda colonna, tabella B, venticinquesimo rigo, dove è scritto: «... ad altri sistemi di *accoppiaggio* acustico, ...», leggasi: «... ad altri sistemi di *accoppiamento* acustico, ...»;

a pag. 39, seconda colonna, trentesimo rigo, dove è scritto: «aver *adottato* e collaudato personalmente ...», leggasi: «aver *adattato* e collaudato personalmente ...».

97A5286

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189